

Modello organizzativo

ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 5 dicembre 2023

Indice dei contenuti

A) Sezione generale

1. Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
 - 1.1. La disciplina della responsabilità penale degli enti
 - 1.2. L'applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati indicati nel decreto
2. Il modello organizzativo
 - 2.1. Creazione del modello e delle linee guida dell'ABI
 - 2.2. Struttura del modello organizzativo
 - 2.3. Scopo e contenuti principali del modello organizzativo
 - 2.4. Principi per i processi interni
 - 2.5. Modifica e adattamento del modello
 - 2.6. Diffusione del modello e formazione dei dipendenti
3. L'organismo di vigilanza
 - 3.1. Disposizioni generali
 - 3.2. Nomina e revoca dell'organismo di vigilanza
 - 3.3. Compiti e poteri dell'organismo
 - 3.4. Regolamento interno dell'organismo di vigilanza
 - 3.5. Obbligo di fornire informazioni all'organismo di vigilanza
 - 3.6. Canale di segnalazione interno - segnalazione delle violazioni all'organismo di vigilanza
 - 3.7. Verifica dell'efficacia del modello da parte dell'istituzione
4. Provvedimenti disciplinari

B) Sezione speciale

1. Reati contro la pubblica amministrazione
 - 1.1. Disposizioni
 - 1.2. I reati contro la pubblica amministrazioneAmministrazione
 - 1.3. Aree a rischio
 - 1.4. Gruppo di riferimento
 - 1.5. Regole di comportamento generali
2. Reati contro il diritto degli azionisti
 - 2.1. Disposizioni

- 2.2. Aree a rischio
 - 2.3. Gruppo di riferimento
 - 2.4. Regole di comportamento generali
3. Reati in relazione all'abuso di posizioni rilevanti per il mercato.
- 3.1. Disposizioni
 - 3.2. Aree a rischio
 - 3.3. Gruppo di riferimento
 - 3.4. Regole di comportamento generali
4. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di collocamento e sfruttamento non autorizzato di manodopera
- 4.1. Disposizioni
 - 4.2. Aree a rischio
 - 4.3. Gruppo di riferimento
 - 4.4. Regole di comportamento generali
5. Reati in materia di informatica e trattamento non autorizzato dei dati
- 4.1. Disposizioni
 - 4.2. Aree a rischio
 - 4.3. Gruppo di riferimento
 - 4.4. Regole di comportamento generali
6. Criminalità transnazionale, organizzazioni criminali e associazioni di tipo mafioso
- 6.1. Disposizioni
 - 6.2. Aree a rischio
 - 6.3. Gruppo di riferimento
 - 6.4. Regole di comportamento generali
7. Reati di riciclaggio di denaro, ricettazione e utilizzo di fondi di origine illecita.
- 7.1. Disposizioni
 - 7.2. Aree a rischio
 - 7.3. Gruppo di riferimento
 - 7.4. Regole di comportamento genera
8. Reati di contraffazione
- 8.1. Disposizioni
 - 8.2. Aree a rischio
 - 8.3. Gruppo di riferimento
 - 8.4. Regole di comportamento generali

9. Crimini commessi a scopo terroristico o con l'obiettivo di sovrastare l'ordine democratico

- 9.1. Disposizioni
- 9.2. Aree a rischio
- 9.3. Gruppo di riferimento
- 9.4. Regole di comportamento generali

10. Reati contro la personalità dell'individuo

- 10.1. Disposizioni
- 10.2. Aree a rischio
- 10.3. Gruppo di riferimento
- 10.4. Regole di comportamento generali

11. Reati contro l'industria e il commercio

- 11.1. Disposizioni
- 11.2. Aree a rischio
- 11.3. Gruppo di riferimento
- 11.4. Regole di comportamento generali

12. Reati di violazione dei diritti d'autore e di copyright

- 12.1. Disposizioni
- 12.2. Aree a rischio
- 12.3. Gruppo di riferimento
- 12.4. Regole di comportamento generali

13. Reato di induzione alla falsa testimonianza o al rifiuto di testimoniare davanti a un'autorità giudiziaria

- 13.1. Disposizioni
- 13.2. Aree a rischio
- 13.3. Gruppo di riferimento
- 13.4. Regole di comportamento generali

14. Reati ambientali

- 14.1. Disposizioni
- 14.2. Aree a rischio
- 14.3. Gruppo di riferimento
- 14.4. Regole di comportamento generali

15. Reati in relazione alla legislazione sull'immigrazione

- 15.1. Disposizioni
- 15.2. Aree a rischio
- 15.3. Gruppo di riferimento
- 15.4. Regole di comportamento generali

16. Reati legati al razzismo e alla xenofobia

- 16.1. Disposizioni
- 16.2. Aree a rischio
- 16.3. Gruppo di riferimento
- 16.4. Regole di comportamento generali

17. Barare nelle competizioni sportive, giochi d'azzardo o scommesse illegali e giochi di fortuna, il cui gioco viene effettuato da dispositivi vietati

- 17.1 Disposizioni
- 17.2 Aree a rischio
- 17.3 Gruppo di riferimento
- 17.4 Regole di comportamento generali

18. Reati fiscali

- 18.1 Disposizioni legali
- 18.2 Aree a rischio
- 18.3 Destinatari
- 18.4 Regole di comportamento

19. Traffico di contrabbando

- 19.1 Disposizioni legali
- 19.2 Aree a rischio
- 19.3 Destinatari
- 19.4 Regole di comportamento

20. Reati connessi all'uso di mezzi di pagamento diversi dal contante

- 20.1. Disposizioni legali
- 20.2 Aree a rischio
- 20.3 Destinatari
- 20.4 Regole di comportamento

21. Crimini contro i beni culturali e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggi

- 21.1. Disposizioni legali
- 21.2 Aree a rischio
- 21.3 Destinatari
- 21.4 Regole di comportamento

Allegati

1. Testo GvD 231/2001 (Italiano)
2. Codice etico
3. Regolamento interno dell'organo di vigilanza

A) Parti generali

1. Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

1.1. La disciplina della responsabilità penale delle società di capitali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di seguito denominato "Decreto", è stato emanato sulla base della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300 e disciplina la responsabilità penale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, recependo una serie di accordi comunitari e internazionali.

Il decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale delle società nel cui interesse o a cui vantaggio vengono commessi determinati reati da parte degli organi di governo. Ciò significa che gli enti possono essere ritenuti penalmente responsabili anche se hanno tratto un vantaggio diretto o indiretto dal reato commesso. Questa responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

L'elenco delle sanzioni previste dal decreto comprende, oltre alle ammende, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, il divieto di pubblicità, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità penale dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è colpevole o se il reato è stato estinto per una causa diversa dall'amnistia. La suddetta responsabilità si applica anche ai reati commessi all'estero se la sede principale dell'ente è in Italia e lo Stato estero in cui è stato commesso il reato non lo persegue.

I reati rilevanti ai fini della responsabilità penale degli enti sono:

Illegittima percezione di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio, malversazione e truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)

Reati in materia di trattamento dei dati ("delitti informatici") e trattamento illecito di dati personali (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)

Criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)

Corruzione e concussione (Art. 25 D.Lgs. 231/2001)

Falsità in monete, in titoli del debito pubblico, in valori di bollo e in etichettatura (Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

Reati contro l'esercizio del commercio (Art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)

Reati in materia societaria (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)
Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001)
Mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 D.Lgs. n. 231/2001)
Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)
Abusi di mercato (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)
Omicidio colposo o lesioni personali gravi causate dall'inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)
Reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies GvD n. 231/2001)
Induzione a rendere falsa testimonianza o rifiuto di testimoniare (Art. 25-decies RGVD n. 231/2001)
Reati vari in materia ambientale (Art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati in materia di immigrazione (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati in materia di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)
Frode in competizioni sportive, giochi d'azzardo o scommesse clandestine e giochi d'azzardo effettuati con apparecchi illegali (art. 25-quaterdecies D.Lgs. n. 231/01)
Reati fiscali (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001);
Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)
Reati in relazione all'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante e al trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1. D.Lgs. 231/2001)
Reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-septiedecies e Art. 25-duodevicies GvD n. 231/2001)

La responsabilità penale degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio presuppone, ai sensi dell'art. 5 GvD n. 231/2001, che i reati siano commessi da soggetti che

- a) abbiano la rappresentanza legale, l'amministrazione o la direzione della società o di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero esercitino, anche di fatto, la gestione della società o ne controllino la maggioranza;
- b) direttamente sotto la direzione o la supervisione delle persone indicate al punto a).

L'ente non è responsabile se le persone indicate hanno agito esclusivamente nel proprio interesse o nell'interesse di terzi.

Mentre l'art. 5 del decreto stabilisce che la responsabilità penale dell'ente sussiste sempre se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, l'art. 25-ter limita la responsabilità per i reati in materia societaria ai casi in cui il reato è stato commesso nell'interesse dell'ente.

1.2. L'applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati di cui al decreto

L'art. 6 del decreto prevede un'esplicita esenzione di responsabilità. Pertanto, l'ente è esente da azioni penali per i reati commessi da persone in posizione "apicale" (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) se dimostra che:

- a) prima della commissione del reato, l'organo dirigente ha approvato e introdotto modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto;
- b) il compito di vigilare sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curarne l'adeguamento è stato affidato a un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) gli imputati hanno commesso il reato eludendo deliberatamente e fraudolentemente i modelli organizzativi;
- d) l'organismo di cui al punto b) non ha ommesso di svolgere i propri compiti né li ha svolti in modo inadeguato.

I modelli organizzativi elencati al punto a) devono soddisfare alcuni requisiti minimi in questo contesto. In particolare, devono:

- a) indicare le singole aree di attività e funzioni nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal decreto;
- b) prevedere protocolli e modelli d'azione specifici che regolano il processo decisionale e l'applicazione in relazione ai reati da prevenire;
- c) fornire modalità per la gestione delle risorse finanziarie al fine di evitare possibili reati;
- d) definire gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo che vigila sull'osservanza e sull'efficacia del modello organizzativo
- e) introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure previste dal modello organizzativo.

Se, invece, il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi soggetti, l'onere della prova spetta al pubblico ministero, che deve cioè dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione da parte di questi ultimi dei loro doveri di direzione o vigilanza.

In ogni caso, la responsabilità dell'ente è esclusa se ha introdotto ed efficacemente attuato un modello organizzativo adeguato.

I modelli organizzativi devono inoltre prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di discriminazione e un sistema disciplinare attuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 24/2023 (recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/2017 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - whistleblowing) e ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 231/01.

In relazione alle suddette disposizioni di legge, l'azienda ha definito i principi, i processi e le linee guida che ha stabilito nel regolamento sulla segnalazione delle violazioni ("whistleblowing") del 30 novembre 2023.

2. Il modello organizzativo

2.1. Realizzazione del modello

KONVERTO S.p.S. (di seguito denominata anche Konverto) ritiene utile e opportuna l'introduzione e l'applicazione di un modello organizzativo ai sensi del decreto, al fine di sensibilizzare i dipendenti e gli altri soggetti legati all'azienda ad una condotta corretta e trasparente e di evitare la commissione dei reati previsti dal decreto.

Pertanto, nella riunione del 28 luglio 2020, il Consiglio di amministrazione ha deciso di introdurre e applicare un modello organizzativo e di istituire un organismo di vigilanza collegiale.

2.2. Struttura del modello organizzativo: parte generale e parte speciale

Il modello si compone di una parte generale e di una parte speciale:

- La parte generale contiene i principi fondamentali del modello, le disposizioni sull'organismo di vigilanza e le disposizioni disciplinari;
- La parte speciale definisce le singole "aree di rischio" e le rispettive regole di condotta in relazione ai reati previsti dal decreto.

2.3. Scopo e contenuti principali del modello organizzativo

Il modello definisce un sistema strutturato di processi e controlli interni per contrastare la commissione dei reati previsti dal decreto.

In particolare, vengono elencate le singole aree di attività e i relativi rischi di reato e vengono definite le procedure e le misure di controllo idonee per le rispettive aree. Inoltre, sarà introdotto un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello organizzativo. Da un lato, ciò ha lo scopo di prevenire i reati e, dall'altro, di sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti sul fatto che, in caso di violazione dei requisiti del modello, essi stessi rischiano di incorrere in severe misure disciplinari, esponendo l'azienda a sanzioni potenzialmente dannose.

I principali contenuti del modello sono

- Trasferimento della funzione di controllo sull'osservanza e sull'efficacia del modello all'organismo di vigilanza e definizione degli obblighi informativi nei suoi confronti.
- Definizione dei principi fondamentali dei processi interni.
- L'introduzione di un sistema disciplinare per sanzionare le violazioni delle prescrizioni del modello.
- Elenco delle singole aree di attività e funzioni in cui possono essere commessi i reati previsti dal decreto (le cosiddette "aree sensibili").

2.4. Principi per i processi interni

L'istituzione e l'applicazione di procedure e processi interni ha lo scopo di contrastare la commissione di reati ai sensi del decreto. Tutti i processi interni devono essere conformi ai principi del presente modello organizzativo.

L'introduzione di nuove procedure e processi interni, così come il loro adattamento e la loro modifica, possono avvenire solo in seguito all'introduzione del presente modello, previa consultazione dell'organismo di vigilanza.

I processi devono sempre essere conformi ai seguenti principi:

- Deve essere garantita la tracciabilità di tutti i documenti, delle operazioni e dei processi, nonché delle persone coinvolte, anche ai fini di un processo decisionale trasparente e oggettivo;
- I compiti e le aree di responsabilità devono essere chiaramente definiti e le funzioni di gestione e controllo devono essere separate;
- I registri e i documenti relativi alle attività dell'azienda devono essere archiviati e conservati;
- La selezione dei dipendenti interni ed esterni deve essere basata su criteri oggettivi e comprensibili;
- L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse finanziarie deve essere chiaramente definita;
- Il sistema di procure e autorizzazioni deve essere allineato all'organigramma aziendale; le procure e le autorizzazioni devono essere modificate o revocate di conseguenza in caso di cambiamenti nell'organizzazione operativa.

2.5. Modifiche e personalizzazioni del modello

Le modifiche e gli adeguamenti del modello organizzativo che si rendano necessari a causa di cambiamenti di legge o di modifiche della struttura aziendale sono decisi dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'organo di vigilanza.

2.6. Diffusione del modello e formazione dei dipendenti

KONVERTO assicura la diffusione del modello e l'effettiva conoscenza da parte dei dipendenti e di tutte le persone interessate all'applicazione del modello.

L'informazione e la formazione del personale sono curate dalla direzione in stretta collaborazione con l'organismo di vigilanza.

Sia il personale in posizione manageriale che gli altri dipendenti sono informati per iscritto dell'introduzione del modello e di eventuali modifiche e integrazioni; il modello è reso disponibile tramite il portale intranet, dove la ricezione e la conoscenza del modello devono essere confermate per iscritto.

I nuovi dipendenti devono essere informati dell'applicazione del modello organizzativo al momento dell'assunzione. Ciò avviene tramite una notifica corrispondente sul portale intranet di KONVERTO. La direzione è responsabile dell'organizzazione di ulteriori corsi di formazione per i dipendenti, con particolare attenzione ai dipendenti delle cosiddette "aree sensibili".

Gli azionisti e i clienti saranno informati dell'introduzione del modello organizzativo mediante pubblicazione sul sito web di KONVERTO.

3. L'organismo di vigilanza

3.1. Disposizioni generali

Come previsto dall'art. 6 punto 1 b) del decreto, il compito di vigilare sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curarne l'adeguamento è affidato a un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'organismo svolge una costante attività di vigilanza sull'osservanza e sull'efficacia del modello e provvede ai necessari adeguamenti dello stesso

Per garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo di vigilanza, questo deve essere indipendente e separato dalla struttura complessiva dell'azienda, deve disporre di adeguate risorse finanziarie e i suoi membri non devono essere coinvolti nella gestione dell'azienda.

I membri dell'organismo devono inoltre possedere le competenze necessarie per svolgere i loro compiti, in particolare conoscenze specifiche in campo giuridico (soprattutto in diritto penale) ed esperienza operativa nel campo delle ispezioni o della consulenza.

3.2. Nomina e revoca dell'organo di vigilanza

La nomina, la sostituzione e la revoca dell'organo di vigilanza avvengono sulla base di delibere del Consiglio di amministrazione.

La nomina a membro dell'organismo di vigilanza avviene con delibera del Consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti oggettivi di professionalità e onorabilità. Il nominato deve inoltre dichiarare per iscritto l'assenza di cause di incompatibilità con la carica. Tali cause di incompatibilità possono essere

- Conflitti di interesse con la società che potrebbero compromettere l'indipendenza nell'esercizio della carica;
- partecipazioni dirette o indirette dell'incaricato nella società attraverso le quali può esercitare un'influenza significativa sulla società;
- l'aver ricoperto, nei tre esercizi precedenti la nomina, incarichi di gestione in società nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- condanna definitiva dell'incaricato, anche all'estero, per i reati previsti dal decreto o per reati contrari alla deontologia professionale;
- esistenza di una sentenza definitiva a carico dell'incaricato che interdica l'esercizio di un pubblico ufficio o che sospenda l'esercizio di un incarico dirigenziale in una società o persona giuridica.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere licenziati per giusta causa e con delibera del Consiglio di amministrazione. Di seguito sono elencati i possibili motivi per la revoca dei membri, anche se l'elenco non è esaustivo:

- Perdita dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità, oltre che di indipendenza
- Insorgenza di una causa di incompatibilità;
- Grave negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

- Mancato o inadeguato svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'ente derivante da una sentenza definitiva a carico dell'ente per i reati di cui al decreto;
- Assegnazione di funzioni e responsabilità al membro all'interno della società, il cui esercizio è incompatibile con il principio di indipendenza del Consiglio di vigilanza.

KONVERTO ritiene che un organo collegiale composto da tre membri sia l'organo aziendale idoneo ad assumere le responsabilità dell'organo di vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione di KONVERTO nomina i membri dell'organo di vigilanza, selezionando persone con particolari qualifiche e competenze in ambito legale, commerciale, giuslavoristico o informatico, che abbiano anche un'adeguata professionalità ed esperienza professionale nei suddetti ambiti.

3.3. Compiti e poteri dell'organo

All'organo di vigilanza sono assegnati i seguenti compiti:

- Monitoraggio della conformità alle specifiche fornite dal modello;
- Monitoraggio dell'efficacia del modello in termini di effettiva prevenzione dei reati e in relazione alla struttura operativa;
- Presentare proposte di modifica o di adeguamento del modello in caso di innovazioni giuridiche o di mutamento delle circostanze operative, nonché in caso di violazione delle prescrizioni del modello stesso.

In particolare, l'organismo di controllo deve:

- Effettuare i controlli previsti dal modello;
- Monitorare i processi operativi per poter adeguare, se necessario, l'elenco delle "aree sensibili";
- Effettuare controlli periodici sui processi e sulle azioni, in particolare quelli relativi alle "aree sensibili";
- In collaborazione con la direzione e l'amministrazione delle risorse umane, promuovere iniziative per diffondere e familiarizzare il personale con il modello e monitorarne l'attuazione;
- Raccogliere e valutare informazioni e segnalazioni su comportamenti e situazioni che potrebbero portare a violazioni delle specifiche del modello o alla commissione di reati;
- Garantire il coordinamento con altri dipartimenti (anche nelle riunioni) per monitorare meglio le attività e i processi nelle "aree sensibili";
- Riferire al Consiglio di amministrazione a intervalli regolari sull'attuazione del modello.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri di base qui esposti, questi vengono ulteriormente elaborati, integrati e specificati nel regolamento interno da redigere e approvare.

L'organo di vigilanza riferisce costantemente al Consiglio di amministrazione. Inoltre, presenta periodicamente, almeno una volta all'anno, una relazione sull'attività svolta (controlli effettuati, eventuali adeguamenti del modello, ecc.) e informa il Consiglio di amministrazione di eventuali modifiche legislative in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione o il collegio sindacale possono convocare l'organismo di vigilanza in qualsiasi momento per ricevere una relazione sull'applicazione e sull'efficacia del modello o informazioni su singoli casi. Anche l'organismo stesso può richiedere la convocazione.

Se uno o più membri del collegio sindacale violano le prescrizioni del modello, l'organismo di vigilanza deve informare immediatamente gli altri membri del collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione svolgerà le indagini necessarie e, sentito il collegio sindacale, prenderà gli opportuni provvedimenti. Lo stesso vale, viceversa, nel caso in cui uno o più membri del Consiglio di Amministrazione violino le prescrizioni del modello.

3.4. Regolamento interno dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria attività in piena autonomia e indipendenza e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

È un organo collegiale composto da tre membri e viene nominato con delibera del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione determina nella delibera anche la durata del mandato. In caso di giusta causa, l'organo può essere revocato in qualsiasi momento con delibera del Consiglio di amministrazione.

Per disciplinare le proprie attività, l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che si basa sui requisiti di cui al paragrafo 3.3 e sui seguenti principi:

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si tengono a intervalli regolari e almeno ogni sei mesi; il Presidente convoca la riunione, indicando l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, la riunione può essere convocata un giorno prima dello svolgimento. In ogni caso, la riunione si considera validamente convocata se vi partecipano tutti i membri dell'organo.

Per ogni riunione dell'organismo viene redatto un verbale che viene approvato e archiviato dall'organismo stesso.

3.5. Il dovere di fornire informazioni all'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza deve essere informato di qualsiasi circostanza o incidente che possa comportare la responsabilità penale dell'ente prevista dal decreto. Ciò significa che all'organismo devono essere segnalate sia le violazioni delle prescrizioni del modello sia le azioni che possono costituire reato ai sensi del decreto.

La segnalazione da parte dei dipendenti deve essere fatta per iscritto, in forma anonima, al rispettivo superiore diretto o all'organismo di vigilanza stesso. L'organismo tratterà la segnalazione in modo confidenziale e manterrà segreta l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione. Tutte le informazioni e le relazioni ricevute in relazione al modello sono conservate in modo sicuro per un periodo di dieci anni e deve essere garantito che solo l'organismo di vigilanza abbia accesso alle informazioni e alle relazioni.

L'organismo di vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e può ascoltare l'autore della segnalazione e la persona accusata. Se l'organismo decide di non procedere oltre, deve giustificarlo per iscritto.

Oltre alle notifiche di cui sopra, all'organo di vigilanza devono essere trasmesse le seguenti informazioni:

- Tutti i provvedimenti e le notifiche delle autorità che indicano che dipendenti dell'azienda, o persone sconosciute, sono indagati per i reati previsti dal decreto, purché siano collegati all'azienda;
- Richieste di assistenza legale da parte di dirigenti e altri dipendenti nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento per i reati previsti dal decreto;
- Relazioni e comunicazioni dei responsabili di altre società o qualsiasi altro documento che possa rivelare atti od omissioni rilevanti in relazione al decreto e al presente modello;
- Documentazione relativa ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni disciplinari inflitte o archiviazione dei procedimenti.

Inoltre, l'organismo di vigilanza deve essere informato sul sistema di procure e autorizzazioni all'interno dell'azienda e su qualsiasi modifica al riguardo.

3.6. Canale di segnalazione interno - segnalazione delle violazioni all'organo di vigilanza

KONVERTO S.p.A. ha istituito un canale di segnalazione interno per la segnalazione di reati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e di violazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023 (whistleblowing). La gestione del canale di segnalazione è stata trasferita all'organo di vigilanza con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2023.

Ai fini delle procedure interne di segnalazione, nei locali di KONVERTO AG, al 3° piano dell'ala nord di Bruno-Buozzi-Strasse 8, 39100 Bolzano, è stata installata una cassetta delle lettere a cui ha accesso solo il destinatario responsabile. Le notifiche possono essere inviate anche per posta al seguente indirizzo: KONVERTO S.p.A, Via Bruno Buozzi n. 8, 39100 Bolzano, all'attenzione dell'organo di vigilanza. La notifica deve essere accompagnata da una copia firmata di un documento d'identità. La notifica e la copia del documento d'identità devono essere inserite in due buste separate. Entrambe le buste dovranno poi essere sigillate in una terza ed etichettate con la dicitura "Riservato personale all'attenzione dell'organo di vigilanza". In questo modo, l'identità del segnalante può essere protetta.

La notifica deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo. Il modulo è disponibile sul sito web <https://konverto.eu/nuetzliche-informationen-fuer-den-verbraucher.html> e internamente sulla rete intranet. Le segnalazioni anonime saranno accettate solo se adeguatamente documentate.

È possibile richiedere in qualsiasi momento un incontro personale con l'Organismo di Vigilanza attraverso i suddetti mezzi di comunicazione per segnalare una violazione ai sensi delle disposizioni di legge ai sensi del D.Lgs. 24/2023 o un reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Per una descrizione dettagliata dei principi, delle procedure e delle linee guida stabilite da KONVERTO AG in relazione alla segnalazione di atti non autorizzati, si rimanda al regolamento sulla segnalazione delle violazioni ("Whistleblowing") del 30 novembre 2023.

3.7. Verifica dell'efficacia del modello da parte dell'istituzione

L'organismo di vigilanza effettua verifiche periodiche sull'efficacia del modello secondo le procedure da esso definite.

A tal fine, vengono esaminate tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento, eventuali incidenti rilevanti in relazione al decreto e le misure adottate dall'organismo.

Inoltre, la conoscenza del modello da parte dei dipendenti viene verificata a intervalli regolari.

L'organismo di vigilanza presenta una relazione scritta sui risultati della revisione al Consiglio di amministrazione, che decide le misure da adottare.

4. Provvedimenti disciplinari

Uno dei presupposti essenziali per l'efficace attuazione del modello è l'istituzione di un sistema disciplinare che si applichi in caso di violazione delle prescrizioni del modello organizzativo.

In questo contesto, l'art. 6, comma 2, lettera e) e l'art. 6, comma 2-bis del decreto stabiliscono che i modelli organizzativi devono introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

Le sanzioni disciplinari per le violazioni delle regole e delle norme di comportamento previste dal modello sono irrogate in conformità al codice disciplinare predisposto da KONVERTO e alle norme applicabili ai procedimenti disciplinari (competenze, termini, ecc.), con il coinvolgimento dell'organismo di vigilanza nel procedimento. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'eventuale perseguimento penale del reato.

Il modello organizzativo fa riferimento alle misure disciplinari previste dal codice disciplinare. In particolare, sono previste le seguenti misure disciplinari:

- **Il rimprovero verbale o scritto** viene comminato in caso di violazione delle prescrizioni del modello (ad esempio, mancato rispetto delle procedure e dei processi, mancato rispetto delle regole di comportamento);

- **La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con perdita della retribuzione** viene irrogata qualora il comportamento per il quale viene comminato il rimprovero abbia causato un danno alla KONVERTO o abbia creato una situazione di oggettivo pericolo rispetto alle disposizioni del decreto;

- **La sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa (senza preavviso)** viene comminata nel caso in cui il comportamento del dipendente abbia palesemente violato le prescrizioni del modello e siano state comminate a KONVERTO le sanzioni previste dal decreto.

In caso di violazione delle prescrizioni e delle regole comportamentali del modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione o del collegio sindacale, il rispettivo organo di appartenenza viene informato dall'organismo di vigilanza e decide le misure da adottare.

L'inosservanza delle disposizioni del modello organizzativo da parte delle parti contraenti può comportare, qualora sia prevista una clausola corrispondente nel contratto, la risoluzione del contratto o l'applicazione delle altre sanzioni contrattuali previste, fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni.

B) Parte speciale

1. Reati contro la pubblica amministrazione

1.1. Disposizioni

La GvD 231/2001 descrive, tra l'altro, le varie forme di corruzione, di appropriazione indebita a danno dello Stato e di percezione illecita di benefici pubblici, nonché di frode a danno dello Stato.

Di seguito sono elencati alcuni enti pubblici per una migliore comprensione:

Autorità statali, regionali, territoriali e locali o altre organizzazioni senza scopo di lucro, quali:

- Ministeri, regioni, province e comuni;
- Procura della Repubblica, polizia (guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale, ecc.);
- Autorità antitrust (autorità per la concorrenza e il mercato), autorità per la protezione dei dati (autorità per le comunicazioni);
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Uffici del Catasto e del Territorio, altre amministrazioni pubbliche, Unità' sanitari locali, camere di commercio, industria, agricoltura, scuole e istituti di formazione;
- ACI e simili come CNR, CONI, CRI, ENPALS, INAIL, INPS, ISTAT;
- Organi della Commissione europea e della pubblica amministrazione di altri Stati.

Ci sono anche aziende private che sono protette dalle norme giuridiche qui discusse, in quanto svolgono funzioni di interesse pubblico, ad esempio:

- Poste Italiane S.p.A., Ferrovie dello Stato e trasporto locale;
- Enel S.p.A., Alperia, Telecom Italia S.p.A.

I reati possono essere commessi da pubblici ufficiali o da persone incaricate di un pubblico servizio, ma spesso vengono puniti anche soggetti privati collegati a quanto sopra.

Ai sensi **dell'art. 357 StGB, è pubblico ufficiale** chi esercita una funzione pubblica, legislativa o giudiziaria, o una funzione amministrativa. Tuttavia, si considerano pubblici ufficiali anche le persone la cui attività nell'ambito della pubblica amministrazione è regolata da norme di diritto pubblico o da ordini ufficiali e che contribuiscono alla formazione e all'espressione della volontà della pubblica amministrazione o esprimono poteri ufficiali e notarili.

Secondo l'art. 358 del Codice penale, sono incaricati di un pubblico servizio le persone che svolgono un servizio pubblico. Il pubblico servizio è un'attività che è regolata allo stesso modo di una carica pubblica, ma è caratterizzata dall'assenza dei relativi poteri.

Le attività semplici e puramente materiali sono escluse da entrambe le categorie.

Per **funzione pubblica** si intende, in senso lato, l'attività del pubblico ufficiale o del incaricato di un pubblico servizio, che comprende il compimento di atti ufficiali e di altre attività e azioni previste e regolamentate dalla legge, ma anche l'adempimento generale dei doveri d'ufficio nell'interesse pubblico.

Per stabilire se si tratta di un servizio pubblico, non solo occorre verificarne la natura giuridica, ma anche analizzare la funzione affidata. Il contenuto del servizio deve servire l'interesse pubblico o soddisfare interessi generali.

I destinatari del modello di organizzazione e gestione devono prestare la massima attenzione nel mantenere ogni tipo di rapporto, a tutti i livelli, con gli enti sopra citati e i loro amministratori, dipendenti e partner.

1.2. Reati contro la pubblica amministrazione

Si elencano di seguito i reati contro la pubblica amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. L'elenco è fatto con riferimento ai rispettivi articoli del Codice penale:

Art. 314; comma 1 C.P. - Appropriazione indebita

Reato: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per ragioni connesse al proprio ufficio o servizio, si appropria del possesso o almeno della disponibilità di denaro o di beni mobili appartenenti ad altre persone.

Art. 316 CP – Appropriazione indebita per aver tratto profitto dall'errore altrui

Reato: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio della sua funzione o del suo servizio, riceve o trattiene ingiustificatamente, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità approfittando dell'errore altrui.

Art. 316-bis C.P. - Peculato di pubblica utilità

Reato: se i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i mutui agevolati o qualsiasi altro beneficio concesso dallo Stato o dall'Unione Europea non vengono utilizzati per lo scopo per cui erano stati previsti, anche se ciò riguarda solo una parte della somma erogata.

Art. 316-ter C.P. - Ricezione non autorizzata di prestazioni pubbliche

Reato: qualora siano stati percepiti contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre agevolazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea senza autorizzazione e presentando dichiarazioni o documenti falsi o occultando informazioni dovute.

Art. 317 C.P. - Estorsione in ufficio

Reato: Si parla di concussione quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusa della propria posizione per costringere qualcuno a promettere o procurare denaro o altre utilità per sé o per altri.

Art. 318 C.P. - Corruzione per l'esercizio di una funzione

Reato: nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva illecitamente, per sé o per altri, denaro o altre utilità, anche a posteriori, o si lasci promettere tali utilità per svolgere una funzione connessa al suo ufficio.

Art. 319 C.P. - Corruzione per il compimento di un atto che viola i doveri d'ufficio

Reato: se un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve, per sé o per altri, denaro o altre utilità, anche a posteriori, o si lascia promettere tali utilità, per astenersi o ritardare atti d'ufficio a vantaggio del corruttore, nonché per commettere atti contrari ai doveri d'ufficio.

Art. 319-ter C.P. - Corruzione in relazione ad atti della magistratura

Reato: Un reato di corruzione commesso da una delle parti nel corso di un procedimento giudiziario contro un giudice, un cancelliere o un altro pubblico ufficiale.

Art.319-quater C.P. - Induzione illecita a consegnare o promettere utilità

Reato: quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusa della propria qualità e dei propri poteri per indurre qualcuno a promettere o procurare illecitamente denaro o altre utilità per sé o per altri.

Sono puniti anche coloro che consegnano o promettono denaro e utilità come sopra descritto.

Art. 320 C.P. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Reato: Le disposizioni degli artt. 318 e 319 del Codice penale si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 322 C.P. - Istigazione alla corruzione

Reato: è simile a quello della corruzione per il compimento o l'omissione di un atto d'ufficio, solo che in questo caso il pubblico ufficiale rifiuta il beneficio.

Art. 322-bis C.P. - abuso d'ufficio, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio da parte di membri delle istituzioni dell'Unione Europea e di pubblici ufficiali dell'Unione Europea e di Stati esteri

Reato: Appropriazione indebita - cioè l'appropriazione privata di denaro o altri beni mobili da parte di un funzionario che può disporre per scopi ufficiali, nonché gli altri reati sopra menzionati commessi da o contro membri delle istituzioni della Comunità europea e funzionari della Comunità europea e di Stati esteri.

Art. 323 C.P. - Abuso d'ufficio

Reato: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, in violazione di particolari regole di condotta espressamente previste dalla legge o da una sentenza passata in giudicato, ove non vi sia margine di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi nell'interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi previsti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. A condizione che non si tratti di un reato più grave.

Art. 346-bis C.P. - Traffico di influenze indebite

Reato: L'autore del reato ottiene o promette a sé o ad altri denaro o altre utilità sfruttando i rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o con uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. al fine di

- per sé, per la propria attività di intermediazione non autorizzata nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o nei confronti dei soggetti di cui all'art. 322-bis C.P., oppure,
- remunerare il pubblico ufficiale o incaricato o il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 322-bis c.p. in relazione all'espletamento dei propri compiti o funzioni.

Sono puniti anche coloro che consegnano o promettono denaro e utilità come sopra descritto.

Art. 353 C.P. - Interferenza con la libera organizzazione delle aste

Reato: Chiunque usi la forza o le minacce, i regali, le promesse, collusione o altri mezzi fraudolenti per distorcere la concorrenza nelle aste pubbliche o aste private organizzate per conto di autorità pubbliche, oppure disturba o allontana gli offerenti.

Art. 353 bis - Interferenza con la procedura di libera scelta del contraente

Reato: Salvo che si tratti di un reato più grave è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da 103 a 1.032 euro per chiunque, con la forza o la minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, interferisca nel procedimento amministrativo di determinazione del contenuto della gara d'appalto o in qualsiasi altro atto equivalente al fine di influenzare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Art. 356 CP Frode nelle pubbliche forniture

Reato: Chiunque commetta una frode nell'esecuzione di contratti di fornitura pubblica o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali previsti dall'articolo 355 del Codice penale.

Art. 640, comma II, n. 1 C.P. - Truffa ai danni dello Stato, di un altro ente pubblico e dell'Unione Europea.

Reato: artifici e raggiri utilizzati per trarre in inganno un'altra persona allo scopo di ottenere un vantaggio illecito e di arrecare un danno allo Stato, a un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Art. 640-bis C.P. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Reato: qualora gli atti di cui all'articolo 640 C.P. siano contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti agevolati o qualsiasi altro beneficio concesso o messo a disposizione dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, indipendentemente dalla loro denominazione.

Art. 640-ter C.P. - Atti fraudolenti nel trattamento dei dati a spese dello Stato o di un altro ente pubblico

Reato: se, falsificando il funzionamento di un sistema di elaborazione dati o di telecomunicazione, o influenzando i dati contenuti in tale sistema, si ottiene un vantaggio non autorizzato a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Art. 2 Legge del 23.12.1986, n. 898 - Frode a danno del Fondo europeo agricolo

Reato: In base a questa disposizione, a meno che il reato non costituisca un reato più grave ai sensi dell'articolo 640bis del Codice penale, chiunque che, comunicando dati o informazioni false, ottiene per sé o per altri, senza autorizzazione riceve aiuti, premi, indennizzi, rimborsi, contributi o altre spese che siano in tutto o in parte a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La sanzione è aumentata se il danno o il profitto supera l'importo di 100.000,00 euro.

I pagamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono equiparati alle quote nazionali di integrazione di tali contributi, previste dai regolamenti comunitari e imputate a tali fondi, nonché ai pagamenti imputati integralmente ai fondi nazionali in conformità ai regolamenti comunitari.

1.3. Aree a rischio

Le principali aree di rischio per i reati contro la pubblica amministrazione, tenendo conto dei rapporti che KONVERTO intrattiene con la pubblica amministrazione e i pubblici ufficiali, sono le seguenti:

- Conclusione e attuazione di contratti con enti di diritto pubblico che sono stati raggiunti attraverso la libera negoziazione (assegnazione diretta o trattativa privata) o attraverso gare pubbliche;
- Redazione e presentazione di pratiche e dichiarazioni alla pubblica amministrazione, che comprovino l'esistenza di condizioni per la partecipazione a gare e concorsi, il ricevimento di autorizzazioni, concessioni, approvazioni e simili;
- Rapporti con gli organi e le autorità di vigilanza;
- Operazioni effettuate nell'ambito di gare d'appalto pubbliche disciplinate da norme di diritto pubblico e da autorizzazioni o contratti con le autorità;
- Rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni, pratiche, decreti e certificati ad uso interno dell'azienda;
- Promuovere e perseguire i contenziosi civili, penali e amministrativi e le posizioni di sofferenza dell'azienda;
- Altri rapporti con le autorità giudiziarie;
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da enti pubblici (es. FSE);
- Installazione, manutenzione, aggiornamento e utilizzo di software forniti da enti pubblici o da terzi per loro conto (ad esempio, il portale delle gare d'appalto);
- Gestione di registri ed elenchi o altri dati ricevuti da enti pubblici;
- Rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti dell'azienda;
- Rapporti con le autorità di polizia (carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia municipale);

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

1.4. Gruppo di riferimento

I reati elencati in questo capitolo riguardano gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di KONVERTO, in relazione alle attività nelle rispettive aree di rischio, nonché i dipendenti e i partner esterni.

1.5. Regole generali di comportamento

Tutti i dipendenti dell'azienda hanno un dovere:

- Rispettare rigorosamente tutte le leggi, le ordinanze e i regolamenti relativi alle attività dell'azienda;
- Mantenere i legami e le relazioni con la pubblica amministrazione e con le attività che comportano un servizio pubblico secondo una prassi commerciale prudente;
- Stabilire e mantenere ogni rapporto con la pubblica amministrazione secondo criteri di trasparenza e correttezza. Nel fare ciò, viene rispettata l'imparzialità della pubblica amministrazione.

I destinatari delle presenti regole di condotta ne sono espressamente vietati:

- Commettere i reati sopra elencati (artt. 24 e 25 del Decreto).
- Assumere un comportamento che non costituisce di per sé una violazione come sopra descritto, ma che potrebbe potenzialmente portare a una violazione.

In particolare, è vietato:

- Corruzione di un pubblico ufficiale o di un rappresentante autorizzato del servizio pubblico.
- Effettuare omaggi al di fuori di quanto previsto dall'azienda, ovvero omaggi che esulino dalle normali tipologie o regole di cortesia al fine di ottenere trattamenti di favore per attività della Pubblica Amministrazione. In particolare, è vietato qualsiasi tipo di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri o a loro familiari, in quanto potrebbe influenzare il loro giudizio o la loro indipendenza nel prendere decisioni ed eventualmente portare un vantaggio all'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'irrilevanza e devono rappresentare l'azienda. Tutti gli omaggi - ad eccezione di quelli di valore inferiore a 100,00 euro - devono essere documentati in modo adeguato a poter essere monitorati dall'organismo di vigilanza;
- Qualsiasi altro tipo di beneficio (ad esempio, la promessa di un impiego diretto o l'assunzione di parenti stretti) che abbia le stesse conseguenze del punto precedente;
- L'esecuzione di servizi vantaggiosi a favore di partner che non corrispondono al rapporto commerciale e sono eseguiti senza una giustificazione esplicita;
- Offrire ai dipendenti esterni benefici eccessivi che non sono correlati al lavoro svolto e alle pratiche dell'unità aziendale;
- Ricevere o sollecitare doni, omaggi o benefici di qualsiasi altra natura nell'espletamento di atti d'ufficio o di servizi pubblici, a condizione che vengano superate le normali pratiche commerciali e le regole di cortesia. Chiunque riceva doni o benefici di natura diversa è tenuto, in base al

regolamento interno, a segnalarlo all'organo di vigilanza. Quest'ultimo decide in merito all'appropriatezza del dono.

Si applicano le seguenti disposizioni:

- KONVERTO non stipula, esegue o prosegue alcuna attività con aziende o persone se queste ultime non rispettano le leggi e le linee guida applicabili dell'azienda;
- Per ogni attività a rischio viene redatto un apposito protocollo ai fini del controllo, che contiene le caratteristiche del caso aziendale e descrive i processi decisionali, le autorizzazioni e i controlli effettuati;
- Il lavoro assegnato ai collaboratori esterni e la retribuzione fissa devono essere definiti contrattualmente;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura o in contanti, se non in circostanze eccezionali e in caso di comprovata necessità (in questi casi, tranne che per piccoli importi, l'organismo di vigilanza deve essere informato);
- Le dichiarazioni rese alle autorità pubbliche per ottenere sovvenzioni, contributi o finanziamenti contengono solo informazioni veritiere e i conti vengono depositati al momento dell'incasso;
- Coloro che esercitano una funzione di controllo e monitoraggio dei pagamenti in entrata e in uscita devono prestare particolare cautela nello svolgimento di questo lavoro e segnalare immediatamente eventuali irregolarità all'organismo di vigilanza.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

2. I reati nel contesto del diritto societario

2.1. Disposizioni

I reati contro le disposizioni del diritto societario qui elencati sono elencati nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001:

Art. 2621 C.C. - Comunicazioni sociali non veritiere; Art. 2622 C.C. Comunicazioni sociali non veritiere a danno della società, degli azionisti o dei creditori

Il reato si configura con la riproduzione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di informazioni destinate ai soci o al pubblico che non corrispondono al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intento di ingannare i soci o il pubblico; può costituire reato anche l'eventuale sottrazione indebita di informazioni la cui divulgazione è prevista dalla legge.

Art. 2625 C.C. - Impedito controllo

Il reato si configura con la vanificazione o l'ostacolo alla revisione legale dei conti o al controllo della società da parte dei soci, di altri organi sociali o della società di revisione e si realizza mediante l'occultamento di documenti o altri artifici idonei.

Art. 2626 C.C. - Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dagli obblighi contributivi a loro carico, ad eccezione dei casi di riduzione del capitale previsti dalla legge.

Art. 2627 C.C. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Il reato consiste nella distribuzione di utili o acconti su utili o riserve che non siano stati effettivamente conseguiti o destinati alle riserve previste dalla legge o la cui distribuzione sia comunque vietata dalla legge stessa.

Art. 2628 C.C. - Operazioni illecite sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote della società stessa o di una società controllata se ciò ha l'effetto di intaccare il capitale o le riserve della società.

Art. 2629 C.C. - Operazioni a danno dei creditori

Il reato consiste in riduzioni di capitale, fusioni o scissioni societarie che violano le norme di tutela dei diritti dei creditori e causano loro un danno.

Art. 2629 bis C.C. - Mancata comunicazione di un conflitto di interessi

Il reato consiste nella violazione degli obblighi di notifica e trasparenza ai sensi dell'art. 2391, comma I, C.C. , da parte degli amministratori, ma solo se la società o i terzi hanno subito un danno.

2391, comma I, C.C. , da parte degli amministratori, ma solo se la società o i terzi hanno subito un danno.

Art. 2632 C.C. - Formazione fittizia del capitale sociale

Il reato ascrivibile agli amministratori e ai soci è triplice: Formazione e aumento abusivo del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma superiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del capitale sociale.

Art. 2633 C.C. - Distribuzione ingiustificata di beni aziendali da parte dei liquidatori

È un reato speciale per i liquidatori causare danni alla società distribuendo i beni della società agli azionisti prima che i creditori siano stati soddisfatti.

Art. 2635 e 2635 bis di C.C. - Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

Gli autori del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i membri del consiglio di sorveglianza e i liquidatori, o i dipendenti a loro subordinati, ovvero tutti i dipendenti della società. Il reato si configura nel caso in cui vengano dati, offerti o promessi a queste persone denaro o altre utilità affinché vengano meno ai loro doveri di lealtà e di ufficio nei confronti della società.

Anche la richiesta attiva, diretta o indiretta, di tangenti da parte di queste persone costituisce un reato. Il reato sussiste anche se si ricorre a terzi per commettere il reato e anche se non si arreca alcun danno all'azienda.

Sono puniti anche coloro che consegnano, offrono o promettono denaro e benefici come sopra descritto.

Art. 2636 C.C. - Illecita influenza sull'assemblea degli azionisti

L'esercizio dell'influenza deve influenzare la formazione di una maggioranza nell'assemblea degli azionisti attraverso azioni fittizie o fraudolente allo scopo di realizzare un profitto illecito per sé o per altri.

Art. 2637 C.C. - Aggiotaggio

Il reato consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o di altre macchinazioni idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati o a minare in modo significativo la fiducia del pubblico nella sicurezza del patrimonio di banche o gruppi bancari.

Art. 2638 C.C. Ostacolo all'attività delle autorità di vigilanza

Il reato è punito dalla legge per gli amministratori, i consiglieri di amministrazione, i membri del consiglio di sorveglianza e i liquidatori della società o di altri enti che sono sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o che vi sono obbligati, che dichiarano fatti non veri o nascondono fatti oggetto di comunicazione nelle loro relazioni a tali autorità e al fine di ostacolare le loro funzioni di vigilanza.

Art. 173-bis D.Lgs.58/1998 - Dichiarazioni non veritiere nei fogli informativi

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, nei prospetti previsti dalla legge nel settore finanziario o per l'ammissione alla quotazione, ovvero nei documenti che devono essere pubblicati in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della non veridicità delle informazioni in essi contenute e con l'intenzione di trarre in inganno i destinatari dei prospetti, espone notizie non rispondenti al vero ovvero occulta dati e fatti in modo idoneo ad indurli in errore.

Art. 25-ter, comma 1, lett. s-ter) D.Lgs. n. 231/2001 - Falsa dichiarazione od omissione nel rilascio del pre-certificato ai sensi delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019:

La norma prevede l'irrogazione di una sanzione da 150 a 300 quote per falsa od omessa dichiarazione al momento del rilascio del pre-certificato, in conformità alla normativa di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

2.2. Aree a rischio

Le aree identificate come ad alto rischio di reati contro la legge sugli azionisti sono le seguenti:

- Preparazione dei bilanci e trasmissione dei dati contabili rilevanti dalle singole unità operative per la loro preparazione;
- Creazione di opuscoli e brochure informative;
- Rapporti con le società di revisione;
- Rapporti con gli organi direttivi della società e con gli azionisti nell'ambito dei loro poteri di controllo. Redazione, aggiornamento e conservazione di documenti soggetti a controllo;
- Attività nell'ambito delle delibere dell'organo amministrativo nell'ambito del quadro economico e finanziario;
- Attività connesse alla convocazione e alle delibere dell'Assemblea degli azionisti;
- Redazione di pratiche e documenti da presentare agli organi societari;
- Notifica di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma I, C.C. ;
- Liquidazione della società;
- Conclusione ed esecuzione di contratti con soggetti privati di qualsiasi tipo (ad es. contratti di acquisto e di servizio, consegne, ecc.);
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie distribuiti o richiesti da soggetti privati;
- Rapporti con entità affiliate e concorrenti per la conclusione o l'esecuzione di contratti e l'orientamento generale dell'attività e della politica aziendale a questo riguardo.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

2.3. Gruppo di riferimento

I reati contro il diritto degli azionisti elencati in questo capitolo riguardano gli amministratori, il direttore, i membri del consiglio di sorveglianza e i liquidatori di KONVERTO, nonché tutti i dirigenti e i dipendenti con compiti di controllo, rischio e monitoraggio.

Per quanto riguarda gli amministratori, la legge equipara gli amministratori di fatto a quelli formalmente nominati. Ai sensi dell'art. 2393 C.C., gli amministratori (di fatto e formalmente nominati) sono responsabili in solido.

2.4. Norme generali di comportamento

Questo paragrafo spiega i comportamenti che l'azienda deve adottare per non incorrere nei reati previsti dal decreto. Prevede i divieti espressi in carico dei destinatari, ovvero:

- realizzare e/o contribuire a attuare comportamenti che si configurano come reato ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- Creare le condizioni di cui al punto precedente, che possono diventare reati penali.

È un preciso dovere dei destinatari:

- Avere un comportamento corretto, tempestivo e trasparente nel rispetto delle leggi e delle procedure operative applicabili, con l'obiettivo di presentare in modo veritiero il bilancio d'esercizio, i bilanci intermedi e le comunicazioni agli azionisti. L'obiettivo è quello di fornire agli azionisti e ai terzi una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Rispettare le leggi che tutelano il capitale della società e le procedure operative stabilite sulla base di tali leggi. L'obiettivo di questo approccio è assicurare che le garanzie dei creditori e dei terzi non vengano violate e siano rigorosamente rispettate;
- Garantire la correttezza dei processi della società e dei suoi organi in modo che possano essere attuate tutte le forme di controllo interno previste dalla legge e dalla libera e corretta volontà dell'assemblea dei soci;
- Effettuare qualsiasi notifica richiesta dalla legge e dall'organismo di vigilanza in modo tempestivo, veritiero e in buona fede, affinché l'organismo di vigilanza possa svolgere la propria funzione;
- Effettuare ogni comunicazione destinata al pubblico in modo veritiero e in buona fede, senza influenzare intenzionalmente la situazione economica dell'azienda o di terzi;
- Orientare la condotta aziendale e i rapporti con le società affiliate e concorrenti alla massima trasparenza possibile, in particolare per quanto riguarda la conclusione e l'esecuzione dei contratti, ed evitare qualsiasi vantaggio personale.

In relazione ai comportamenti di cui sopra, è espressamente vietato:

- Rilasciare dichiarazioni false, incomplete o non veritiere sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società in sede di preparazione e presentazione di bilanci, budget, relazioni o altre comunicazioni agli azionisti;
- Astenersi dal divulgare i dati e le informazioni sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società richiesti dalla legge;
- Versare i contributi agli azionisti o liberarli dall'obbligo di versare i contributi se ciò non avviene nell'ambito della riduzione del capitale stabilita per legge;
- Distribuire utili o acconti su utili non ancora effettivamente realizzati o che per legge devono essere accantonati a riserva;
- L'attuazione di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni della società che violano le disposizioni di legge a tutela degli azionisti;
- Aumentare o creare capitale fittizio;

- Negoziare azioni o quote della società al di fuori dell'ambito di applicazione della legge;
- Sottrarre il patrimonio della società ai creditori in caso di scioglimento della società e dividerlo tra gli azionisti prima che tutti i debiti dei creditori siano stati rimborsati;
- Tenere un comportamento che ostacoli le attività di controllo e di revisione contabile dell'Organismo di Vigilanza, occultando documenti o con mezzi fraudolenti
- Influenzare l'adozione delle delibere dell'assemblea degli azionisti con intenti fraudolenti o attività fittizie allo scopo di ostacolare il regolare svolgimento dell'assemblea;
- Trarre vantaggio personale a scapito dell'azienda in qualsiasi azione ufficiale, in particolare nella stipula o nell'esecuzione di contratti di qualsiasi tipo.
- Accettare, offrire o elargire regali personali o benefici di diversa natura se si superano le normali pratiche commerciali e le regole di cortesia. Chiunque riceva o elargisca omaggi o benefici di diversa natura che superino tale livello e comunque il valore di € 100,00 è tenuto, in base al regolamento interno, a segnalarlo all'organo di vigilanza. Quest'ultimo decide sull'appropriatezza dell'omaggio e può raccomandarne il rimborso al Consiglio di amministrazione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

3. Reati in relazione all'abuso di posizioni rilevanti per il mercato.

3.1. Disposizioni

Ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, il terzo punto della sezione specifica è dedicato ai reati in relazione all'abuso di posizioni rilevanti per il mercato. Tali reati sono:

Art. 184 D.Lgs.58/1998 - Uso improprio di informazioni privilegiate

I reati penali possono essere commessi da due gruppi di persone:

- Persone che sono in possesso di informazioni privilegiate a causa della loro posizione privilegiata di amministratore, direttore o revisore della società, o perché partecipano al capitale della società, o perché sono in possesso di informazioni privilegiate a causa della loro attività professionale o della loro funzione o ufficio pubblico;
- Persone in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della commissione di un reato;

Il reato può manifestarsi in diversi modi: Acquistare, vendere o compiere altre operazioni con prodotti finanziari o istigare altri a compiere tali operazioni; comunicare ad altri informazioni privilegiate.

Art. 185 D.Lgs.58/1998 - Manipolazione del mercato

Il reato si concretizza nella diffusione di notizie false o nell'esecuzione di operazioni simulate o di altre pratiche abusive idonee a provocare una sensibile variazione del prezzo di prodotti finanziari.

Vi sono anche due casi minori di abuso di posizione di mercato, che sono classificati come reati penali e non dovrebbero quindi rientrare nell'ambito di applicazione della GvD 231/2001:

- Art. 187-bis D.Lgs.58/1998 - reato di abuso di informazioni privilegiate.
- Art. 187-ter D.Lgs.58/1998 - reato di manipolazione del mercato.

3.2. Aree di rischio

L'attività prevalente di KONVERTO limita già il rischio di commissione di tali reati, in quanto non tratta prodotti finanziari a tempo pieno. Tuttavia, va sottolineato che, a causa delle sue attività, la società può entrare in possesso di informazioni la cui diffusione illecita può essere in grado di influenzare i prezzi di borsa e il valore delle azioni e delle partecipazioni in società in generale.

È possibile evidenziare le seguenti aree di rischio:

- Divulgazione di informazioni privilegiate a terzi al di fuori delle attività professionali;
- Manipolare informazioni privilegiate e dirigere o istigare altri a compiere operazioni sospette sulla base di tali informazioni.
- Comunicazioni ai media (stampa, internet, radio e televisione, ecc.)

Le integrazioni alle aree di rischio elencate possono essere effettuate dal Consiglio di amministrazione in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, cui spetta la determinazione dei requisiti rilevanti e la definizione delle misure da adottare.

3.3. Gruppo di riferimento

Questo capitolo si riferisce al comportamento delle persone responsabili: Il datore di lavoro, il direttore, i dirigenti, i dipendenti e i rappresentanti legali dell'azienda, nonché tutti coloro che trattano informazioni privilegiate anche come liberi professionisti.

3.4. Regole di comportamento generali

Questo capitolo stabilisce i comportamenti che l'azienda deve tenere per non incorrere nelle fattispecie penali e nei reati di abuso di posizione rilevante sul mercato.

Richiede l'obbligo dei destinatari di:

- Rispettare rigorosamente tutte le leggi volte a prevenire l'abuso di posizioni rilevanti per il mercato;
- Rispettare le procedure operative e i principi di comportamento.

Sono stati definiti i seguenti principi di base:

- L'azienda considera la protezione delle informazioni privilegiate in suo possesso un dovere fondamentale e imprescindibile;
- Di conseguenza, l'azienda definisce le linee guida che garantiscono la protezione di queste informazioni in base alla natura specifica del lavoro svolto, all'esperienza e alla tecnologia.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

4. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativi al reclutamento e allo sfruttamento illegale della manodopera

4.1. Disposizioni generali

Il terzo punto della parte specifica è dedicato ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero ai reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001:

a) Omicidio colposo a seguito di violazione delle leggi sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro

- Art. 589 C.P. Omicidio colposo

Reati secondo i crimini sopra elencati

Cagionare la morte di una persona ignorando le leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 589 del Codice penale.

b) Lesioni personali colpose

- Art. 590 C.P. Lesioni personali colpose

Reati secondo i crimini sopra elencati

Secondo l'art. 590 del Codice penale, causare lesioni fisiche a una persona ignorando le leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro è definito lesione personale colposa.

c) Collocamento abusivo e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603 bis C.P. (Legge n. 199 del 29.10.2016, c.d. caporalato)

Reati secondo i crimini sopra elencati

Il reclutamento di lavoratori allo scopo di utilizzarli come manodopera per conto di terzi senza autorizzazione, in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno, nonché l'utilizzo di lavoratori nelle condizioni sopra citate.

Lo sfruttamento si verifica quando:

1. i lavoratori ricevono ripetutamente salari significativamente inferiori agli standard minimi stabiliti dal contratto collettivo;
2. gli orari di lavoro e di riposo standard del dipendente vengono ripetutamente violati;
3. vengono violati i requisiti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
4. i lavoratori sono esposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o sistemazioni degradanti.

L'esistenza di anche una sola di queste condizioni è sufficiente a configurare lo sfruttamento e quindi un reato penale.

Il reato si considera aggravato se coinvolge più di tre dipendenti, se anche uno solo di essi è un minore in età non lavorativa o se i lavoratori sono esposti a rischi gravi.

4.2. Aree di rischio

Le aree di rischio associate ai reati in materia di salute e sicurezza sono:

- Ammissione del personale nelle categorie previste e favoreggiamento dell'ammissione;
- Omicidio colposo o lesioni personali a seguito di reati contro la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'area operativa;
- Mancanza di un'assicurazione per le malattie professionali;

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento dopo aver ottenuto il parere dell'organo di vigilanza, che ha il compito di stabilire i requisiti pertinenti e definire le misure appropriate.

4.3. Gruppo di riferimento

Il presente capitolo (Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro) si riferisce al comportamento delle persone responsabili della salute e della sicurezza sul lavoro come definito dalla legge: Il datore di lavoro, il direttore, i dirigenti, il responsabile del Dipartimento Salute e Sicurezza sul Lavoro, i dipendenti e i rappresentanti legali di KONVERTO, di seguito denominati "destinatari".

4.4. Regole generali di comportamento

Questo capitolo stabilisce i comportamenti che l'azienda deve adottare per non contravvenire ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabiliti dal decreto. Richiede il dovere dei Destinatari di:

- Rispettare rigorosamente tutte le leggi relative alla prevenzione della sicurezza sul lavoro e all'assunzione e all'impiego di manodopera.
- Rispettare le procedure operative e i principi di comportamento.

Vengono definiti i seguenti principi di base:

- L'azienda considera la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e l'utilizzo legalmente conforme, dignitoso e socialmente accettabile del lavoro un dovere fondamentale e imprescindibile;
- Di conseguenza, l'azienda stabilisce linee guida che garantiscono la protezione dei lavoratori in base alla natura specifica del lavoro svolto, all'esperienza e alla tecnologia;
- L'azienda applica un'organizzazione basata sui seguenti criteri e principi:
 - Evitare i rischi;
 - La valutazione dei rischi inevitabili;
 - Affrontare i rischi sin dall'inizio;
 - Adattare il lavoro delle persone, soprattutto nella distribuzione delle postazioni, delle attrezzature di lavoro e dei metodi di produzione, in modo da evitare il lavoro monotono e ripetitivo e prevenire i possibili danni che ne derivano;

- Nota il grado di sviluppo della tecnologia;
- Sostituire le macchine pericolose con altre più sicure;
- Definire le misure di prevenzione in modo da tenere conto della tecnologia, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e dell'influenza dell'ambiente sul lavoro;
- La priorità è proteggere la salute;
- Fornire ai lavoratori istruzioni adeguate;
- I principi sono applicati dall'azienda per garantire le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, tra cui la prevenzione dei rischi professionali, l'informazione e la formazione e la messa a disposizione di un'organizzazione e delle risorse necessarie;
- La ricerca di vantaggi per l'azienda, comunque contraria alle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro e di reclutamento e assunzione di manodopera, non sarà in alcun modo tollerata.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

5. Reati in materia di informatica e trattamento non autorizzato dei dati

5.1. Disposizioni

Il seguente capitolo è dedicato ai reati informatici di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, in conformità con gli articoli del Codice penale di seguito elencati:

Art. 491-bis C.P. - Documento prodotto dall'elaborazione dei dati

L'articolo incrimina la falsificazione di un documento pubblico o privato prodotto dall'elaborazione dei dati. In questo contesto, per documento si intende qualsiasi supporto informatico che contenga dati, informazioni o programmi rilevanti ai fini probatori.

Art. 615-ter C.P. - Accesso non autorizzato a un sistema di elaborazione dati o di telecomunicazione

Il reato si riferisce all'accesso non autorizzato, cioè all'"intrusione" in un sistema informatico aggirando o violando le misure di sicurezza del sistema (ad esempio, un attacco hacker).

Art. 615-quater C.P. - Detenzione e diffusione abusiva di un codice di accesso a sistemi di elaborazione dati o di telecomunicazione.

Il reato si applica a chiunque ottenga impropriamente codici di accesso, password o altre autorizzazioni di accesso (ad esempio, carte) ai sistemi, li copi, li comunichi a terzi o li distribuisca in altro modo.

Art. 615-quinquies C.P. - Diffusione di programmi destinati a danneggiare o interrompere un sistema di elaborazione dati.

Il reato riguarda la distribuzione, la comunicazione o il trasferimento di programmi o altri dispositivi informatici idonei e destinati a danneggiare un sistema informatico, interromperlo o interromperne le funzioni (ad esempio, virus, worm, bombe logiche, ecc.).

Art. 617-quater C.P. - Intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni mediante elaborazione di dati o telecomunicazioni.

Il reato riguarda l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione indebita di comunicazioni e la loro diffusione all'esterno.

Art. 617-quinquies C.P. - Installazione di dispositivi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni mediante elaborazione dati o telecomunicazioni.

Il reato si applica all'installazione di dispositivi informatici e/o meccanici di questo tipo.

Art. 635-bis, Art. 635-quater e Art. 635-quinquies C.P. - Danneggiamento di sistemi di elaborazione dati o di telecomunicazione.

I reati riguardano la distruzione, il danneggiamento, il rallentamento, la cancellazione o altra alterazione di dati, programmi o informazioni contenuti in sistemi di terzi. Il reato è aggravato se i sistemi appartengono allo Stato o a un altro ente pubblico o sono di pubblica utilità.

Art. 635-ter C.P. - Danneggiamento di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità.

Il reato si applica alla distruzione, al danneggiamento, al rallentamento, alla cancellazione o ad altra alterazione di dati, programmi o informazioni utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies C.P. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il reato si applica a chiunque svolga impropriamente servizi in relazione alla creazione, all'emissione e all'autenticazione di firme elettroniche o commetta atti fraudolenti in questo contesto.

Articolo 1, comma 11, decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge 18 novembre 2019, n. 133 : Cybersecurity

Il reato è commesso da chiunque, al fine di ostacolare o interferire con le procedure previste dal D.Lgs. 105/2019 (inventario delle reti, dei sistemi e dei servizi informatici, esternalizzazione della fornitura di beni e servizi ICT o collaudo) o con le attività di controllo e vigilanza, fornisca informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero e necessari per la formazione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi e dei servizi informatici utilizzati o ai fini delle attività di controllo e vigilanza previste. L'omessa comunicazione di informazioni, dati o fatti non veritieri e rilevanti ai fini della creazione o dell'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici utilizzati o ai fini delle comunicazioni richieste o dello svolgimento di specifiche attività di controllo e vigilanza. La mancata comunicazione dei dati, delle informazioni o delle circostanze di cui sopra nei termini previsti costituisce altresì un reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

5.2. Aree di rischio

Le aree classificate come ad alto rischio da KONVERTO possono essere riassunte come segue:

- Falsificazione di documenti attraverso l'elaborazione dei dati;
- Accesso o presenza non autorizzata in sistemi informatici o telematici protetti o "intrusione" in tali sistemi da parte di una persona appartenente all'azienda;
- Appropriazione indebita, duplicazione, distribuzione, comunicazione o trasferimento di codici, password o altri mezzi di accesso a sistemi di elaborazione dati o di telecomunicazione;
- Distribuzione, comunicazione o trasferimento improprio di programmi o altri dispositivi volti a danneggiare i sistemi di elaborazione dati o di telecomunicazione o i dati e i programmi in essi contenuti o a ridurne o modificarne le funzioni (ad es. introduzione di virus, worm, bombe logiche, ecc.);
- Intercettazione abusiva, impedimento o interruzione delle comunicazioni e loro diffusione all'esterno;
- Installazione di dispositivi destinati e idonei all'intercettazione di comunicazioni mediante elaborazione di dati e telecomunicazioni;
- Distruzione, cancellazione, modifica di informazioni, dati o programmi di terzi senza il loro consenso;
- Commettere reati che possono distruggere, interrompere, cancellare o alterare informazioni, dati o programmi appartenenti allo Stato o a un altro ente pubblico o che sono comunque di pubblica utilità.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento dopo aver ottenuto il parere dell'organo di vigilanza, che ha il compito di stabilire i requisiti pertinenti e definire le misure appropriate.

5.3. Gruppo di riferimento

Questo capitolo (Crimine in relazione all'IT) si riferisce al comportamento di tutti i dipendenti dei sistemi IT dell'azienda, ovvero di tutti gli utenti di hardware e software.

5.4. Regole di comportamento generali

In questo capitolo vengono indicati i comportamenti da adottare da parte dell'azienda per prevenire i reati informatici, prevedendo come obbligo per i destinatari che:

- Le leggi e le linee guida interne per la protezione dell'IT devono essere rigorosamente rispettate;
- I dati, i programmi e le informazioni devono essere protetti da dipendenti e terzi non responsabili;
- Deve essere impedito l'accesso abusivo a sistemi, programmi o dati di terzi da parte dei dipendenti di KONVERTO.

È espressamente vietato ai destinatari di fare ciò:

- utilizzare in modo improprio il sistema informatico dell'azienda per attività illegali che potrebbero causare danni all'azienda, ai suoi dipendenti, ai fornitori, ai clienti e a terzi, compresi lo Stato o altri enti pubblici;
- intercettare illegalmente messaggi e informazioni di terzi;
- Utilizzare il sistema di elaborazione dati o di telecomunicazione dell'azienda per diffondere programmi (virus, spam, ecc.) che potrebbero danneggiare o interrompere altri sistemi informatici;
- Utilizzare, comunicare o diffondere informazioni, conoscenze e dati acquisiti o sviluppati senza l'espressa autorizzazione del superiore e/o del responsabile decisionale.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

6. Criminalità internazionale, organizzazioni criminali e associazioni di tipo mafioso

6.1. Disposizioni

Questo capitolo è dedicato ai reati internazionali, alle organizzazioni criminali e alle organizzazioni di tipo mafioso, ai sensi degli articoli 24-ter e 25-quater del Decreto Legislativo 231/2001 secondo i seguenti articoli del Codice Penale:

Art. 416 C.P. - Organizzazione criminale

Il reato si configura quando tre o più persone costituiscono un'associazione allo scopo di commettere reati; è punibile anche la semplice attività di promozione senza partecipazione della società, così come, ovviamente, la sua costituzione, organizzazione e partecipazione alla stessa.

Art. 416-bis C.P. - Organizzazione di tipo mafioso

L'associazione ha carattere mafioso se presenta le caratteristiche di cui all'art. 416 C.P. e i suoi partecipanti sfruttano l'effetto intimidatorio dell'associazione e lo stato di soggezione che ne deriva e il dovere di riservatezza per commettere reati, ovvero per acquisire, direttamente o indirettamente, il controllo di imprese economiche, di appalti pubblici o di concessioni, ovvero per realizzare profitti illeciti per sé e per altri, ovvero ancora per impedire, ostacolare o condizionare l'esercizio del diritto di voto.

Art. 291-quater DPR 23.01.1973, n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Il reato prevede l'associazione a delinquere costituita ai sensi dell'art. 416 C.P. per importare illegalmente prodotti del tabacco esteri nel territorio nazionale.

Art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 - Organizzazione criminale finalizzata al traffico illecito di stupefacenti

Il reato punisce un'associazione criminale fondata ai sensi dell'art. 416 C.P. per il commercio illegale di sostanze stupefacenti o di altre droghe.

Art. 12 D.Lgs.25.07.1998, n. 286 - Disposizioni contro l'immigrazione clandestina

Il reato punisce l'organizzazione criminale costituita ai sensi dell'art. 416 c.p. per promuovere, gestire o sostenere l'immigrazione clandestina di persone nel territorio italiano.

Art. 378 C.P. - Favoreggiamento personale

Il reato consiste nel favorire l'intralcio o l'elusione delle indagini su un reato punibile con la reclusione.

Un **crimine internazionale** è punibile con una pena di reclusione non inferiore a quattro anni se è commesso da un gruppo criminale organizzato e se:

- a) è commesso in uno o più paesi, oppure
- b) è commesso in un solo paese, ma una parte rilevante della sua pianificazione, preparazione, gestione o controllo avviene in un altro paese, oppure
- c) è commesso in un solo Stato ma da un'organizzazione criminale che opera in più Stati, oppure
- d) viene commesso in uno Stato ma produce i suoi effetti in un altro.

6.2. Aree di rischio

L'attività prevalente di KONVERTO limita il rischio di commissione di tali reati, in quanto non opera in nessuna delle aree potenzialmente vulnerabili (ad es. investimenti in attività transnazionali, acquisto, vendita e trasporto di merci, ecc.).

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può integrare in qualsiasi momento le possibili aree di rischio dopo aver ottenuto il parere dell'organo di vigilanza, che ha il compito di stabilire i requisiti pertinenti e definire le misure appropriate.

6.3. Gruppo di riferimento

Il presente capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti, degli amministratori e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono la propria attività nell'area a rischio, nonché dei collaboratori esterni, dei partner e di tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della società, di seguito denominati "Destinatari".

6.4. Regole di comportamento generali

È previsto, in ogni caso, il rigoroso obbligo dei destinatari:

- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti relativi al movimento e alla spesa di denaro;
- Rispettare tutte le leggi e le linee guida in ambito finanziario e operativo;
- Effettuare controlli rigorosi e precisi su clienti, transazioni e altri processi operativi in conformità alle linee guida interne.

È anche un dovere esplicito dei destinatari:

- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti, in particolare quelli che limitano i pagamenti in contanti, e garantire che il sistema finanziario di KONVERTO non venga utilizzato in modo improprio per sostenere organizzazioni criminali o attività criminali transnazionali;
- Particolare attenzione durante il trasporto e l'imballaggio delle merci;
- Conoscere i clienti e i partner commerciali e le loro attività per proteggere il sistema finanziario dell'azienda dal riciclaggio di denaro.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, benché possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati.

Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

7. Reati di riciclaggio di denaro, ricettazione e utilizzo di fondi di origine illecita.

7.1. Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce ai reati elencati nell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001:

Art. 648 C.P. – Ricettazione

Il reato si applica a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, acquisisca, accetti od occulti denaro o beni provenienti da un reato o comunque contribuisca all'acquisizione, all'accettazione o all'occultamento.

Art. 648-bis C.P. - Riciclaggio di denaro

Il reato prevede lo scambio o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità derivanti da un reato o la realizzazione di altri schemi per nascondere l'origine di tali beni.

Art. 648-ter C.P. - Impiego di fondi o altri beni e utilità di provenienza illecita

Il reato si applica all'utilizzo di denaro e altri beni in attività economiche e finanziarie derivanti da un'attività criminale, a meno che il fatto non sia già coperto dalle disposizioni dei primi due articoli.

Art. 648-ter 1 C.P. - Riciclaggio di fondi personali

Il reato si applica a chiunque abbia commesso un reato e successivamente impieghi, scambi, trasferisca o utilizzi denaro, beni o altre utilità provenienti dal reato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative o compia altri artifici per occultare la provenienza di tali beni.

Non è punibile l'uso o l'impiego di tali beni in ambito esclusivamente privato, ad esempio per spese personali.

Il reato è aggravato se viene commesso nel settore bancario o finanziario o è generalmente associato alla criminalità organizzata.

7.2. Aree di rischio

L'attività prevalente di KONVERTO limita il rischio di commissione di tali reati.

Il Consiglio di amministrazione può apportare integrazioni in qualsiasi momento in merito a possibili aree di rischio, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

7.3. Gruppo di riferimento

Il presente capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti, degli amministratori e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono la propria attività nell'area a rischio, nonché dei collaboratori esterni, dei partner e di tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della società, di seguito denominati "Destinatari".

7.4. Regole di comportamento generali

È previsto, in ogni caso, il rigoroso obbligo dei destinatari a:

- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti relativi al movimento e alla spesa di denaro;
- Rispettare tutte le leggi e le linee guida nelle aree finanziarie e operative

È anche un dovere esplicito dei destinatari:

- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti in ambito finanziario e operativo, in particolare le norme che limitano i pagamenti in contanti e garantire che il sistema finanziario di KONVERTO non venga utilizzato in modo improprio per il riciclaggio di denaro;
- Conoscere i fornitori e i partner commerciali e le loro attività per proteggere il sistema finanziario dell'azienda dal riciclaggio di denaro.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

8. Reati in materia di falsificazione di monete e contraffazione di marchi, segni distintivi di creazioni intellettuali o prodotti industriali

8.1. Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce ai reati di falsificazione di monete, titoli pubblici e valori bollati, ai sensi dell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

8.1.1. Reati in materia di contraffazione

Art. 453 C.P. - Contraffazione, emissione di moneta falsa e importazione dopo l'associazione a delinquere

Il reato consiste nella contraffazione o nell'alterazione intenzionale di denaro, nell'importazione, emissione o detenzione di denaro contraffatto o alterato, nell'acquisizione o ricezione di denaro contraffatto allo scopo di metterlo in circolazione, il tutto in collusione con il contraffattore.

Art. 454 C.P. - Falsificazione o alterazione di denaro

Il reato si manifesta con la contraffazione o l'alterazione intenzionale di denaro nel modo materiale sopra descritto.

Art. 455 C.P. - Emissione di moneta falsa e importazione senza associazione a delinquere

Il reato prevede la punibilità dell'importazione, dell'acquisizione e della conservazione di denaro falso senza che sia stato raggiunto alcun accordo con il falsario.

Art. 457 C.P. - Emissione di moneta falsa accettata in buona fede

Il reato punisce l'emissione e l'immissione sul mercato di denaro contraffatto o falsificato accettato in buona fede.

Art. 459 C.P. - Contraffazione di francobolli, importazione, acquisto o messa in commercio di francobolli contraffatti o loro custodia

Il reato si applica alle condotte di cui agli artt. 453, 455, 457 C.P., ma riguarda i valori di bollo.

Art. 460 C.P. - Imitazione di carta filigranata utilizzata per la produzione di titoli di debito pubblico o di francobolli

Sia la contraffazione che l'acquisto o la vendita della carta filigranata in questione sono punibili.

Art. 461 C.P. - Produzione di francobolli in filigrana o di dispositivi per la falsificazione di monete, francobolli o carta filigranata o custodia degli stessi

Il reato riguarda la fabbricazione, l'acquisizione, la conservazione e la vendita di francobolli in filigrana e altri dispositivi per la contraffazione di denaro.

Art. 464 C.P. - Uso di valori di bollo contraffatti o falsificati

Il reato si applica al semplice utilizzo dei valori sopra citati.

8.2. Aree di rischio

Le aree classificate da KONVERTO come ad alto rischio di contraffazione sono:

- Rischi limitati a causa dell'attività.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

8.3. Gruppo di riferimento

Questo capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono le loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

8.4. Regole di comportamento generali

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto di KONVERTO devono rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di produzione, movimentazione ed emissione di denaro, titoli pubblici e documenti timbrati e filigranati.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

8.5. falsificazione, custodia e utilizzo di marchi, segni distintivi di creazioni intellettuali o prodotti industriali

8.5.1. Disposizioni

Art. 473 C.P. - Imitazione, contraffazione o uso di segni distintivi di creazioni intellettuali o di prodotti industriali

Il reato si applica alla contraffazione o alla falsificazione di marchi o segni distintivi nazionali o esteri di creazioni intellettuali o prodotti industriali. È punibile anche il semplice utilizzo di tali prodotti contraffatti, senza che l'autore del reato sia coinvolto nella contraffazione.

Anche i brevetti, i disegni e i modelli industriali nazionali o stranieri sono protetti dall'articolo. Anche in questo caso, la contraffazione e l'imitazione sono punite, così come il semplice utilizzo.

Tuttavia, il rispetto delle disposizioni internazionali e nazionali per la tutela del diritto d'autore e dei brevetti, ovvero della proprietà intellettuale e industriale, è un requisito essenziale per la sussistenza del reato.

Art. 474 C.P. - Importazione di prodotti contraddistinti da marchi falsi e commercio di tali prodotti

Il reato si configura nel caso in cui vengano importati o commercializzati prodotti con marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o falsificati, al fine di commercializzarli, scambiarli o immagazzinarli a tale scopo.

Il rispetto delle disposizioni internazionali e nazionali per la tutela del diritto d'autore e dei brevetti, ovvero della proprietà intellettuale e industriale, è un requisito essenziale per la sussistenza del reato.

8.6. Aree di rischio

L'attività prevalente di KONVERTO limita il rischio di commissione di tali reati.

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può integrare in qualsiasi momento le possibili aree di rischio dopo aver ottenuto il parere dell'organo di vigilanza, che ha il compito di stabilire i requisiti pertinenti e definire le misure appropriate.

8.7. Gruppo di riferimento

Questo capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono le loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

8.8. Regole di comportamento generali

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto di KONVERTO sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di produzione, custodia e vendita di prodotti recanti marchi nazionali o esteri o segni distintivi di creazioni intellettuali o prodotti industriali, di immagini, documenti, file fotografici o musicali o altri prodotti di creazione intellettuale protetti, nonché di disegni o modelli industriali protetti.

Le informazioni contenute in questo documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più precisi. Ove applicabili, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

9. Crimini commessi a scopo terroristico o con l'obiettivo di distruggere l'ordine democratico

9.1. Disposizioni

Questo capitolo (reati commessi con finalità di terrorismo) si riferisce ai reati relativi alle organizzazioni terroristiche o all'eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001), presenti nel Codice penale.

Art. 270-bis C.P. - Organizzazioni con finalità di terrorismo e di eliminazione dell'ordine democratico

Il reato si applica alla costituzione, all'organizzazione o alla direzione di un'associazione che cerca di eliminare l'ordine democratico commettendo atti di violenza.

Art. 280 C.P. - Attacco a scopo terroristico o per eliminare l'ordine democratico

Il reato riguarda la commissione di attentati alla vita o all'integrità fisica delle persone per scopi terroristici o per eliminare l'ordine democratico.

Art. 289-bis C.P. - Privazione della libertà per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Il reato riguarda la privazione della libertà nel contesto sopra citato.

Questi reati possono essere commessi anche indirettamente, ad esempio finanziando o favorendo il finanziamento di organizzazioni terroristiche.

9.2. Aree di rischio

Tenendo conto della realtà aziendale di KONVERTO, si può praticamente escludere che i reati sopra descritti possano essere commessi nel contesto diretto del reato.

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può integrare in qualsiasi momento le possibili aree di rischio dopo aver ottenuto il parere dell'organo di vigilanza, che ha il compito di stabilire i requisiti pertinenti e definire le misure appropriate.

9.3. Gruppo di riferimento

Il presente capitolo si riferisce al comportamento degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei collaboratori esterni, dei partner e di tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

9.4. Regole di comportamento generali

Di seguito sono riportati i comportamenti che l'azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta nei reati di terrorismo descritti nel decreto.

Sono stati definiti i seguenti principi di base:

- La conoscenza di clienti, fornitori e partner si basa sull'acquisizione di informazioni adeguate per poter evitare collegamenti con persone con attività terroristiche/criminali;
- Le norme di legge e i requisiti aziendali interni in materia di riciclaggio di denaro devono essere comunicati e rigorosamente rispettati;
- I rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni sono sempre regolati da appositi contratti che definiscono con la massima chiarezza il contenuto del rapporto commerciale.
- Rispettare le norme di sicurezza relative al trasporto e all'imballaggio delle merci dell'azienda;

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

10. Reati contro la personalità dell'individuo

10.1. Disposizioni

Il presente capitolo (reati contro la personalità individuale) si riferisce ai reati previsti dal Codice penale ed elencati negli artt. 25-quater e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001:

Art. 600 C.P. – Schiavitù

È un reato mantenere una persona in stato di soggezione permanente o di proprietà diretta al fine di costringerla a svolgere attività lavorative o sessuali o comunque a sfruttarla.

Art. 600-bis C.P. - Prostituzione minorile

Il reato prevede lo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 600-ter C.P. - Rappresentazione pornografica di minori

Il reato prevede lo sfruttamento di minori per la produzione di pornografia. A tal fine, la produzione, il commercio, la riproduzione, la pubblicazione e il trasferimento gratuito di questo tipo di materiale sono tutti reati punibili.

Art. 600-quater C.P. - Detenzione di immagini pornografiche di minori

Il reato si applica alla mera conservazione di tale materiale.

Art. 600-quater, comma 1, C.P. - Pornografia virtuale

Il reato estende i suddetti reati all'uso di immagini virtuali.

Art. 600-quinquies C.P. - Iniziative turistiche di sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce la condotta di chiunque organizzi o pubblicizzi viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 e Art. 602 C.P. - Tratta di persone

Tratta di persone ridotti in schiavitù ai sensi dell'art. 600 C.P.

Art. 583-bis C.P. - Pratiche di mutilazione genitale femminile

Il reato riguarda la mutilazione rituale dei genitali femminili praticata in alcune culture.

10.2. Aree di rischio

Tenendo conto della realtà aziendale di KONVERTO, si può praticamente escludere che i reati sopra descritti possano essere commessi direttamente. Tuttavia, ciò non esclude che particolari e specifiche aree di attività possano celare rischi residui in relazione alla commissione dei suddetti reati o all'istigazione o al concorso nella commissione o al finanziamento degli stessi, motivo per cui è comunque richiesta cautela.

Nell'ambito della pornografia informatica, occorre prestare particolare attenzione all'utilizzo di mezzi telematici e informatici.

10.3. Gruppo di riferimento

Il presente capitolo si riferisce al comportamento degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei collaboratori esterni, dei partner e di tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

10.4. Regole di comportamento generali

Di seguito sono riportati i comportamenti che l'azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta nei reati contro la personalità individuale descritti dal decreto.

Vengono definiti i seguenti principi di base:

- La conoscenza di clienti, fornitori e partner si basa sull'acquisizione di informazioni adeguate per poter evitare collegamenti con persone che svolgono attività criminali;
- Le norme di legge e i requisiti aziendali interni relativi alle attività finanziarie e alla gestione delle risorse informatiche devono essere comunicati e rigorosamente rispettati;

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

11. Crimini contro il commercio e l'industria

11.1. Disposizioni

Il presente capitolo (Reati contro il commercio e l'industria) si riferisce ai reati elencati nel Codice penale e indicati negli artt. 25-1. GvD 231/2001:

Art. 513 C.P. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Il reato punisce l'uso della forza o di mezzi fraudolenti per impedire o interrompere l'esercizio di un'attività commerciale o industriale.

Art. 513-bis C.P. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Il reato prevede la distorsione della concorrenza commerciale attraverso minacce e violenza.

Art. 514 C.P. - Frodi contro le industrie nazionali

Il reato punisce la vendita interna e all'estero di prodotti commerciali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o falsificati, causando così uno svantaggio all'industria nazionale.

Art. 515 C.P. - Atti fraudolenti nell'esecuzione di una transazione commerciale

Il reato prevede che sia penalmente perseguibile la consegna all'acquirente di un bene diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quello dichiarato o pattuito, se ciò avviene nel corso di un'attività commerciale o in locali accessibili al pubblico.

Art. 516 C.P. - Vendita di prodotti alimentari non genuini a titolo di prodotti alimentari genuini

Il reato prevede la vendita di cibo falsificato spacciato per cibo autentico.

Art. 517 C.P. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Il reato punisce la vendita di opere dell'ingegno o di prodotti commerciali con nomi, marchi o segni distintivi che possano indurre in errore l'acquirente circa l'origine, la provenienza o la qualità del bene venduto.

Art. 517-ter C.P. - Fabbricazione e vendita di prodotti realizzati con l'appropriazione indebita di nomi di marca

Il reato prevede che sia penalmente perseguibile la produzione o l'uso commerciale di articoli prodotti con l'appropriazione non autorizzata di un marchio riconosciuto o in violazione dello stesso.

Art. 517-quater C.P. - Falsificazione di indicazioni geografiche di origine o denominazioni di prodotti agricoli e alimentari

Il reato prevede la falsificazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agricoli e alimentari e la loro importazione o vendita.

11.2. Aree di rischio

Le aree classificate da KONVERTO come ad alto rischio in relazione ai crimini contro l'industria e il commercio sono:

- Non rispettare le pratiche commerciali standard in relazione alla negoziazione e alla chiusura degli affari.
- Disconoscimento dei diritti su nomi, denominazioni, marchi o segni distintivi;
- Rischi nell'area delle vendite e delle attività commerciali;

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

11.3. Gruppo di riferimento

Questo capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono le loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

11.4. Regole di comportamento generali

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto di KONVERTO devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e le normative vigenti. In particolare, in questo ambito devono essere osservati i seguenti standard, regolamenti e norme interne:

- Informazioni sul contenuto degli alimenti;
- Trasparenza delle attività di vendita;
- Tutela dei consumatori;
- Diritti di marchio e di copyright;
- Norme di protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni di origine e provenienza dei prodotti alimentari;

Il documento sottolinea la necessità di conformare le attività imprenditoriali e commerciali ai principi generali di correttezza nell'ambito di una concorrenza vantaggiosa e positiva e di astenersi da qualsiasi attività illecita anche in questo settore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

12. Crimini in violazione del copyright e dei diritti d'autore

12.1. Disposizioni

Il presente capitolo (reati in violazione del diritto d'autore e dei diritti degli autori) si riferisce ai reati elencati nella Legge n. 633 del 22.04.1941 ed enumerati nell'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001:

Art. 171, comma I, lettera a) bis, la legge sopra citata punisce la pubblicazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore su reti e sistemi telematici: le pene sono aggravate se l'opera non era destinata alla pubblicazione e se viene distorta, abbreviata o comunque alterata e ciò comporta una violazione dell'onore o della dignità dell'autore o del creatore.

Art. 171-bis incrimina la copia non autorizzata di programmi per computer o l'importazione, il trasferimento, la vendita o la semplice memorizzazione di programmi su supporti di dati che non riportano il marchio S.i.a.e. richiesto. Il reato è esteso a tutti i programmi o altri mezzi utilizzati per aggirare o disattivare i meccanismi di protezione dei programmi per computer. Allo stesso modo (comma I), sono punibili anche la pubblicazione, la distribuzione, la vendita o l'accesso a banche dati e la loro consultazione o altro utilizzo in elusione delle disposizioni S.i.a.e. e senza l'autorizzazione dell'autore o del creatore e in violazione delle disposizioni generali di tutela del diritto d'autore e della legge sul diritto d'autore (art. 102-bis e 102-ter).

Art. 171-ter rende punibili la copia, la distribuzione o la riproduzione non autorizzata di tutte le opere musicali, cinematografiche, letterarie e scientifiche protette, anche se disponibili solo come database, nonché il noleggio, la vendita o altre esecuzioni, o la loro conservazione o locazione. È punibile anche la produzione e la distribuzione di programmi o altri mezzi che consentano l'accesso non autorizzato a programmi o database codificati o che permettano di aggirare i dispositivi di sicurezza. Inoltre, il reato è esteso alla registrazione di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale se questa è registrata in tutto o in parte su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, ovvero se la registrazione non autorizzata è riprodotta, proiettata o messa a disposizione del pubblico (anche con le modalità di cui al comma 1, art. 85-bis, Testo Unico di Pubblica Sicurezza). Le pene sono aggravate se il numero di copie dell'opera abusiva è superiore a 50 o se si realizza o almeno si intende realizzare un particolare profitto economico. Sono previste pene ridotte per reati particolarmente lievi.

Il reato non si applica all'uso esclusivamente personale.

Art. 171-septies estende le sanzioni per i reati sopra elencati alle false dichiarazioni e all'inadempimento degli obblighi S.i.a.e. da parte dei soggetti obbligati.

Art. 171-octies criminalizza la produzione impropria di programmi di accesso, codici o dispositivi simili che consentono l'accesso a trasmissioni televisive criptate e simili.

Secondo l' **Art. 171-quinquies** se uno dei reati previsti dalla legge sul diritto d'autore è stato commesso in relazione a un'attività commerciale, il Questore può disporre la chiusura preventiva dell'esercizio fino a tre mesi, indipendentemente dalle analoghe misure che possono essere disposte dal giudice ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, l'art. 174-ter prevede anche reati penali.

Ai sensi dell'art. 174-ter, l'utilizzo, la riproduzione, la messa a disposizione, in tutto o in parte, non autorizzata di opere protette, con qualsiasi procedimento o mezzo inteso ad eludere le misure tecnologiche di protezione, ovvero di supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali, non conformi alle disposizioni della presente legge, ovvero acquisti o noleggi apparecchiature finalizzate all'elusione delle misure tecnologiche di protezione, è punito, salvo che il fatto sia commesso contemporaneamente ai reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies.

12.2. Aree di rischio

Le aree classificate da KONVERTO come ad alto rischio in relazione ai crimini contro l'industria e il commercio sono:

- Non rispettare i diritti d'autore e i diritti su nomi, marchi o segni distintivi;
- Attività generali di vendita e commercio;
- L'uso generale di sistemi, reti o programmi telematici;
- La produzione di programmi informatici e la loro distribuzione utilizzando opere o parti di esse protette da copyright;
- La produzione di newsletter, riviste, opuscoli pubblicitari, ecc. che utilizzano opere o parti di opere protette da copyright;
- Accesso a dispositivi di duplicazione o copia o a programmi di decodifica o codifica.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

12.3. Gruppo di riferimento

Questo paragrafo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono le loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

12.4. Regole di comportamento generali

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto di KONVERTO sono tenute a rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e le normative vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e di copyright. In particolare, in questo ambito devono essere osservati i seguenti standard, regolamenti e norme interne:

- Produzione e vendita di programmi informatici;
- Acquisto e utilizzo di programmi informatici o parti di essi;
- Accesso dei dipendenti a fotocopiatrici e altri dispositivi di riproduzione, compresi quelli di natura informatica;
- Accesso di terzi ai propri sistemi, database e reti;
- Accesso a sistemi, reti e database di terzi;
- Utilizzo di programmi, opere cinematografiche, musicali o letterarie di terzi o di altre opere di qualsiasi tipo o memorizzate protette dal diritto d'autore;
- Utilizzo di banche dati o programmi propri da parte di terzi;
- Diritti di marchio e di copyright.

Il documento sottolinea la necessità di allineare le attività aziendali e commerciali ai principi generali di correttezza nel contesto dell'uso di opere intellettuali protette e di astenersi da qualsiasi attività illecita anche in questo ambito.

Le informazioni contenute in questo documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

13. Reato di induzione alla falsa testimonianza o al rifiuto di testimoniare davanti all'autorità giudiziaria

13.1. Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce al reato che compare nel codice penale all'art. 377-bis ed è enumerato all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001.

Art. 377-bis C.P. - Istigazione a rendere dichiarazioni false o a rifiutare di testimoniare davanti all'autorità giudiziaria

Reato: Indurre una persona con la forza o la minaccia o con l'offerta di denaro o di altri vantaggi a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false se queste sono rivolte a un'autorità giudiziaria e possono essere utilizzate in un procedimento penale.

13.2. Aree di rischio

Le aree classificate da KONVERTO come ad alto rischio in relazione al crimine in questione sono:

- Coinvolgimento dell'azienda o dei suoi dipendenti in procedimenti penali;

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

13.3. Gruppo di riferimento

Questo capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono le loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

13.4. Regole di comportamento generali

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto di KONVERTO devono attenersi rigorosamente e senza eccezioni alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di testimonianza nei procedimenti penali. In particolare, in questo ambito deve essere garantito quanto segue:

- Che non si eserciti alcun tipo di influenza, anche indiretta, sui dipendenti o su terzi al fine di influenzare la loro testimonianza in tribunale;

Si Sottolinea la necessità di basare le attività imprenditoriali e commerciali sui principi generali di correttezza e sulle disposizioni di legge applicabili e di astenersi da qualsiasi attività illecita anche in questo settore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

14. Reati ambientali

14.1. Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce ai reati elencati nell'art. 25-undecies GvD 231/2001.

14.1.1 Reati previsti dal Codice penale; art. 727-bis e 733-bis C.P.

a) Art. 452 bis C.P. – Inquinamento ambientale

Reato: Chiunque provochi illegalmente una riduzione o un deterioramento significativo e misurabile:

- 1) dell'acqua o dell'aria o di parti ampie o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, compresa la biodiversità agricola, della flora o della fauna.

Qualora l'inquinamento avvenga in una riserva naturale o in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici, ecologici, storici, artistici, architettonici o archeologici, o a danno di specie animali o vegetali protette, la sanzione è aumentata da un terzo alla metà. Se l'inquinamento provoca il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat in una riserva naturale o in un'area soggetta a vincoli paesaggistici, ecologici, storici, artistici, architettonici o archeologici, la sanzione è aumentata da un terzo a due terzi.

b) Art. 452 quater C.P. - Disastro ambientale

Reato: Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 434, chiunque cagioni illecitamente un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Il disastro ambientale sussiste anche se:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione è particolarmente difficile e possibile solo con misure eccezionali;
- 3) la compromissione della sicurezza pubblica dovuta alla rilevanza del reato in relazione all'entità della compromissione o dei suoi effetti dannosi o al numero di persone danneggiate o esposte al pericolo.

Se il disastro si verifica in un'area naturale protetta o in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici, ecologici, storici, artistici, architettonici o archeologici, o in caso di danni a specie animali o vegetali protette, la sanzione è aumentata da un terzo alla metà.

c) Art. 452 quinquies C.P. - Reati ambientali colposi

I suddetti reati, di per sé dolosi, sono attenuati in caso di comportamento negligente.

d) Art. 452 sexies C.P. – Commercio di materiali altamente radioattivi

Reato: Consegna, accettazione, trasporto, importazione, esportazione, stoccaggio, commercio e abbandono o comunque scarico non autorizzato di materiale altamente radioattivo.

La pena è aggravata se c'è il rischio di distruzione o deterioramento qualitativo delle acque, dell'aria o di vaste porzioni di suolo o sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche in agricoltura, della flora e della fauna.

Se c'è un rischio per la vita e l'incolumità fisica, il reato è ulteriormente aggravato.

e) Art. 452 octies C.P. – Circostanze aggravanti

I reati di cui sopra sono aggravati se sono collegati a organizzazioni criminali o se tali organizzazioni sono state fondate allo scopo di commettere tali reati.

f) Art. 727-bis C.P. - Uccisione, distruzione, cattura, rimozione e conservazione di esemplari di specie animali e vegetali protette

Reato: al di fuori dei casi autorizzati dalla legge, la commissione dei suddetti atti su specie vegetali e animali selvatiche protette.

Sono esclusi anche i casi in cui viene colpito un numero ridotto di esseri viventi e la conservazione della specie non viene messa a rischio dall'atto.

g) Art. 733-bis C.P. - Distruzione o danneggiamento all'interno di un'area protetta

Reato: Distruzione di un habitat all'interno di un'area protetta o danni al suo stato di conservazione.

14.1.2 Reati di cui all'art. 137 D.Lgs. 3.04.2006 n. 152, commi, 3, 5 primo periodo e 13

a) Reati di cui ai paragrafi 3, 5, primo periodo e 13,

- **Paragrafo 3**, scarico improprio di acque reflue industriali contenenti sostanze appartenenti alle sostanze pericolose elencate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, senza rispettare le disposizioni dell'autorizzazione rilasciata a tal fine o altre norme ricevute (art. 107, comma 1, e 108, comma 4)
- **Paragrafo 5, primo periodo**; Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5 e che superano i valori limite di cui alla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, quelli di cui alla tabella 4, sempre dell'allegato 5, o quelli ancora più ristretti fissati dalle regioni, dalle province autonome o da altre autorità competenti (art. 107, comma 1).
- **Paragrafo 13**. Scarico in acqua di mare di sostanze o altri materiali per i quali è stato imposto un divieto assoluto di scarico in conformità con le norme internazionali applicabili, a meno che la quantità sia così piccola da essere rapidamente resa innocua dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare e a condizione che sia stata ottenuta un'autorizzazione preventiva dall'autorità competente.

c) Reati di cui ai paragrafi 2, 5, secondo periodo, e 11,

Paragrafo 2 (in relazione al paragrafo 1); aprire o altrimenti implementare nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o continuare tali scarichi quando l'autorizzazione è stata revocata o sospesa, a condizione che le acque reflue contengano le sostanze pericolose elencate nella Tabella 5 e 3/A, Allegato 5.

Paragrafo 5, secondo periodo; Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze secondo la Tabella 4 Allegato 5 e che superano i valori limite secondo la Tabella 3/A.

Paragrafo 11; Non conformità con i divieti di scarico ai sensi degli artt. 103 e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

14.1.2.1 Reati di cui all'art. 256, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (gestione non autorizzata di rifiuti): Commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, 1, lettera b), 3, primo periodo, e commi 5 e 3, secondo periodo;

- **Paragrafo 1, Lett. b), e 6, secondo periodo;** Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi senza le autorizzazioni, le registrazioni o le notifiche di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, nonché deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi nel luogo di produzione in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, paragrafo 1, lettera b).
- **Paragrafo 1, lett. b), 3, secondo periodo;** La raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti pericolosi senza le autorizzazioni, le registrazioni o le notifiche di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, nonché la creazione o il mantenimento di una discarica non autorizzata;
- **Paragrafo 5 e 3, secondo periodo;** Miscelazione non autorizzata di rifiuti e creazione o mantenimento di una discarica non autorizzata se destinata a rifiuti pericolosi;

14.1.2.2 Reati di cui all'art. 257, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (bonifica delle località): Commi 1 e 2

- **Paragrafo 1,** Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle soglie di rischio, se non viene segnalato alle autorità competenti e se il sito inquinato non viene bonificato ai sensi dell'art. 242 e seguenti.
- **Paragrafo 2,** se il reato è causato da sostanze pericolose.

(Nel caso di questi reati, la sospensione della pena è subordinata all'attuazione dei prescritti interventi di bonifica e ripristino).

14.1.2.3 Reato di cui all'art. 258, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (violazione degli obblighi di comunicazione e degli obblighi di tenuta dei registri e dei formulari), comma 4, secondo periodo:

Presentazione di una dichiarazione di rifiuti contenente informazioni falsificate sulla natura, la composizione e le proprietà chimico-fisiche dei rifiuti, nonché l'uso di una licenza di rifiuti falsificata durante il trasporto dei rifiuti.

14.1.2.4 Reato di cui all'art. 259, D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 (spedizione illecita di rifiuti), comma 1:

Effettuare trasporti di rifiuti che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE del 1° febbraio 1993, n. 259, costituisce una spedizione illegale di rifiuti. La situazione è aggravata se i rifiuti sono pericolosi.¹.

(La condanna per questo reato è seguita dalla confisca del veicolo utilizzato per commettere l'infrazione).

14.1.2.5. reato di cui all'art. 260, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (attività organizzata per la spedizione illecita di rifiuti):

Smaltimento, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione impropria di quantità significative di rifiuti, attraverso diverse operazioni e fornendo mezzi e attività organizzate in modo permanente, allo scopo di ottenere un profitto ingiustificato. I rifiuti radioattivi costituiscono un'aggravante.

(Nel caso di questi reati, la sospensione della pena può essere subordinata all'eliminazione di eventuali danni o pericoli ambientali! I responsabili sono interdetti da varie attività, tra cui la gestione di imprese, la stipula di contratti con la pubblica amministrazione e l'esercizio di cariche pubbliche).

14.1.2.6 Reato di cui all'art. 260-bis, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Sistri): commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo;

- **Paragrafo 6:** Consegna, in una dichiarazione di analisi dei rifiuti presentata al Sistri, di informazioni false sulla natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché utilizzo di una dichiarazione falsa presentata ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- **Paragrafo 7, secondo e terzo periodo:** Nel caso di trasporto di rifiuti, non utilizzare il certificato "SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE" per il trasporto di rifiuti e, se necessario, l'analisi dei

¹ Secondo l'art. 26 del TUE 259/93, una spedizione illegale di rifiuti:

- (a) una spedizione senza la notifica a tutte le autorità competenti interessate in conformità al presente Regolamento
- (b) una spedizione senza il consenso delle autorità competenti interessate in conformità al presente regolamento
- (c) una spedizione con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta mediante falsificazione, falsa dichiarazione o frode delle autorità competenti interessate
- (d) una spedizione che non corrisponde nei fatti al documento di movimento
- (e) una spedizione che dia luogo a smaltimento o recupero in violazione di disposizioni comunitarie o internazionali,
- (f) una spedizione non conforme agli articoli 14, 16, 19 e 21 del regolamento.

rifiuti se si tratta di rifiuti pericolosi; ciò vale anche nel caso in cui durante il trasporto venga utilizzato un certificato che contiene informazioni non corrette sulla natura, la composizione e le proprietà chimico-fisiche dei rifiuti;

- **Paragrafo 8, secondo e terzo periodo:** Utilizzo di una licenza "SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE" fraudolentemente alterata per il trasporto di rifiuti, con sanzioni più severe per i rifiuti pericolosi.

14.1.2.7 Reati di cui all'art. 279, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Sanzioni),

comma 5: Superamento delle soglie di emissione durante l'esercizio di una discarica o NON-Rispetto delle norme contenute nell'autorizzazione ufficiale, delle norme di cui agli Allegati I, II, III, dei piani e programmi o di altre norme ai sensi dell'art. 271 o di altre norme ufficiali, modifica sostanziale o non significativa dell'impianto senza autorizzazione ufficiale, a condizione che il superamento dei valori di emissione comporti anche il superamento dei valori limite stabiliti per la qualità dell'aria.

Alcuni dei reati elencati al punto 2) possono comportare, in caso di recidiva, l'interdizione permanente dall'esercizio dell'attività imprenditoriale come **pena accessoria**, altrimenti il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione e il divieto generale di pubblicizzare i prodotti dell'azienda.

14.1.3 Reati previsti dalla legge del 7 febbraio 1992, n. 150 (regolamentazione dei reati relativi al commercio di specie animali e vegetali protette e norme per il commercio e il possesso di mammiferi o rettili che possono costituire una minaccia per la salute pubblica):

14.1.3.1. reati di cui all'art. 1, commi 1 e 2, all'art. 2, commi 1 e 2, e all'art. 6, comma 4;

- **Art. 1, comma 1;** Per gli esemplari che rientrano nelle disposizioni dell'allegato A del Regolamento UE n. 338/97:
 - a) Importazione ed esportazione di specie senza i necessari certificati o licenze;
 - b) Inosservanza delle norme per la tutela dell'integrità degli esemplari contenute in una licenza o in un certificato rilasciato ai sensi dei Regolamenti UE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97;
 - c) utilizzo degli esemplari in contrasto con le disposizioni contenute nelle autorizzazioni o dichiarazioni rilasciate con la licenza di importazione o successivamente;
 - d) trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari privi delle prescritte licenze o certificati rilasciati ai sensi dei Regolamenti UE n. 338/97 e n. 939/97 e, ove applicabile, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione;
 - e) commerciare in piante riprodotte artificialmente in violazione della presente Legge e dei Regolamenti UE n. 338/97 e n. 939/97;

f) detenere a scopo di lucro, acquistare, vendere, esportare, esporre o detenere per la vendita, offrire o fornire in altro modo esemplari senza la documentazione richiesta.

Aggravamento in caso di recidiva o in caso di reati commessi nell'ambito di attività commerciali.

- **Art. 2, comma 1 e 2:** Reati come sopra per gli esemplari che rientrano nelle disposizioni degli allegati B e C del Regolamento UE n. 338/97.
- **Art. 6, comma 4:** Divieto generale di possedere mammiferi o rettili vivi, selvatici o di allevamento, che possono costituire un rischio per la salute e il benessere pubblico.

14.1.3.2. i reati previsti dal Codice penale di cui all'art. 3-bis, comma 1:

I vari reati di cui all'art. 16, § 1, lettere a), c), d), e) e l), del Regolamento UE n. 338/97², relativi alla falsificazione o all'alterazione impropria di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni rilasciate ai fini dell'ottenimento di una licenza o di un certificato, sono soggetti alle disposizioni penali del Codice penale.

14.1.4 Reati di cui all'art. 3, comma 6, legge 28.12.1993, n. 549 (abolita)

² Art. 16 (Sanzioni)

(1) Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire l'applicazione di sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) Importazione di esemplari nella Comunità o esportazione o riesportazione di esemplari dalla Comunità senza la relativa licenza o certificato, con una licenza o un certificato falsi, falsificati o non validi, o con una licenza o un certificato modificati senza l'autorizzazione dell'autorità competente;
- b) Inosservanza delle condizioni di un'approvazione o di un certificato rilasciato in conformità con il presente regolamento;
- c) dichiarazioni false o fornire deliberatamente informazioni false al fine di ottenere un'autorizzazione o un certificato;
- d) Presentazione di un permesso o di un certificato falso, falsificato o non valido o di un permesso o di un certificato modificato senza autorizzazione al fine di ottenere un permesso o un certificato comunitario o per qualsiasi altro scopo ufficiale in relazione al presente regolamento;
- e) Mancata presentazione di una dichiarazione di importazione o dichiarazione di importazione falsa;
- f) Spedizione di esemplari vivi senza un'adeguata preparazione per ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o crudeltà nei confronti degli animali;
- g) Utilizzo di esemplari di specie elencate nell'allegato A per scopi diversi da quelli autorizzati al momento del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- h) Commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b));
- i) il movimento di esemplari in entrata o in uscita dalla Comunità o il transito attraverso la Comunità senza una licenza o un certificato appropriati rilasciati in conformità al presente regolamento e, in caso di esportazione o riesportazione di esemplari da un paese terzo che è parte della Convenzione, senza una licenza o un certificato rilasciati in conformità alla Convenzione o senza una prova sufficiente dell'esistenza di tale licenza o certificato;
- j) Acquisto, offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, utilizzo ed esposizione a fini commerciali, vendita, detenzione in magazzino, offerta in vendita o trasporto per la vendita di copie in violazione dell'articolo 8;
- k) Utilizzo di un'autorizzazione o di un certificato per una copia diversa da quella per cui è stato rilasciato;
- l) Falsificazione o alterazione di un'autorizzazione o di un certificato rilasciato in conformità al presente regolamento;
- m) l'occultamento o il rifiuto di una domanda di importazione nella Comunità o di esportazione o riesportazione dalla Comunità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

14.1.5. reati ai sensi della GvD del 6 novembre 2007, n. 202, art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2.

Inquinamento intenzionale o per negligenza delle acque marine commesso dal comandante o dall'equipaggio di una nave; il reato è aggravato dal danno permanente alla qualità delle acque, agli animali e alle piante, o dal fatto di aver causato un danno particolarmente difficile o costoso da riparare.

14.2. Aree di rischio

Le aree classificate da KONVERTO come ad alto rischio in relazione ai reati ambientali sono:

- Adempimento degli obblighi di comunicazione nel settore ambientale;

Le integrazioni alle aree di rischio elencate possono essere effettuate dal Consiglio di amministrazione in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, cui spetta la determinazione dei requisiti rilevanti e la definizione delle misure da adottare.

14.3. Gruppo di riferimento

Questo capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono le loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

14.4. Regole di comportamento generali

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto di KONVERTO devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e i regolamenti ambientali applicabili. In particolare, in questo ambito devono essere osservati i seguenti standard, regolamenti e norme interne:

- Produzione e vendita di qualsiasi materiale rilevante dal punto di vista ambientale;
- Uso, stoccaggio e custodia di materiali rilevanti per l'ambiente;
- Smaltimento dei rifiuti, sia per autotrasporto che per mezzo di terzi;
- Smaltimento delle acque reflue;
- Rilascio di certificati e dichiarazioni;
- Compilazione di notifiche e altri moduli;
- Trasporto dei rifiuti;
- In caso di utilizzo di servizi esterni, verifica della conformità agli standard ambientali;

Il documento sottolinea la necessità di allineare le attività aziendali e commerciali ai principi generali di correttezza nel contesto dell'uso di opere intellettuali protette e di astenersi da qualsiasi attività illecita anche in questo ambito.

Le informazioni contenute in questo documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

15. Reati in relazione alla legislazione sull'immigrazione

15.1. Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, che compare nel Codice penale all'art. 377-bis ed è elencato dall'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 22, Comma 12 bis, D.Lgs.186/98

Reato: Assunzione o mantenimento in servizio di cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno è scaduto, non è stato rinnovato nei termini o è stato revocato o annullato dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda la responsabilità ai sensi della GvD 231/01, sono rilevanti solo le situazioni in cui:

- più di tre dipendenti, oppure
- i dipendenti minorenni sono stati assunti nelle condizioni sopra citate oppure
- i dipendenti erano esposti a rischi particolari in relazione al lavoro da svolgere e alle condizioni generali di lavoro.

Art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs.186/286

Reato: Promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, effettuare il trasporto di stranieri nel territorio nazionale o compiere altri atti finalizzati all'ingresso illegale di una persona nel territorio nazionale o in un altro Stato per il quale la persona non possiede né la cittadinanza né il permesso di soggiorno.

Le seguenti situazioni sono rilevanti ai fini della responsabilità ai sensi della GvD 231/01:

- ingresso o soggiorno illegale nel territorio nazionale di cinque o più persone, oppure
- la persona trasportata è stata esposta a un rischio per la vita o l'incolumità fisica al fine di facilitare l'ingresso o il soggiorno illegale, oppure
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamenti inumani o degradanti al fine di agevolare l'ingresso o il soggiorno illegale, oppure
- il reato è commesso da tre o più persone all'unisono, oppure
- servizi di trasporto internazionale o vengono utilizzati documenti contraffatti o ottenuti illegalmente, oppure
- gli autori hanno armi o esplosivi, oppure
- i reati descritti sono commessi al fine di reclutare persone destinate alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, oppure
- riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure
- i reati descritti sono commessi al fine di trarne profitto, eventualmente anche indiretto.

Art. 12, Paragrafo 5, D.Lgs.186/286

Reato: Favorire il soggiorno nel territorio nazionale al fine di trarre un profitto illecito dovuto alla clandestinità dello straniero o ai fatti di cui all'art. 12 D.Lgs.186/286.

15.2. Aree di rischio

Le aree classificate da KONVERTO come ad alto rischio in relazione al crimine in questione sono:

- Impiego di dipendenti tramite fornitori di servizi esterni;

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

15.3. Gruppo di riferimento

Questo capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono le loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

15.4. Regole di comportamento generali

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto di KONVERTO devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e i regolamenti applicabili in relazione all'assunzione e alla notifica di dipendenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea. In particolare, in questo ambito si deve garantire quanto segue

- Che non vengano assunti dipendenti provenienti da Paesi extracomunitari senza una rigorosa verifica dei loro permessi di soggiorno o della prosecuzione del rapporto di lavoro in caso di scadenza o revoca degli stessi;
- Che, in generale, le norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dei minori sul luogo di lavoro siano rigorosamente rispettate;

Si sottolinea la necessità di basare le attività imprenditoriali e commerciali sui principi generali di correttezza e sulle disposizioni di legge applicabili e di astenersi da qualsiasi attività illecita anche in questo settore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

16. Crimini legati al razzismo e alla xenofobia

16.1. Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce ai reati previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, cui si riferisce l'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001.

Art. 3, comma 3-bis, Legge 654/1975

Il reato si configura come propaganda o incitamento e istigazione commessi in modo tale da comportare un concreto rischio di diffusione e basati in tutto o in parte sulla negazione, la grossolana banalizzazione o la glorificazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, nonché degli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato con la legge n. 232 del 12 luglio 1999.

Art. 25-terdecies GvD 231/2001

Il comma 1 prevede l'irrogazione all'ente di una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote o di una sanzione amministrativa pecuniaria da 51.600,00 a 1.239.200,00 euro per la commissione dei reati di cui all'art. 3, comma 3-bis, Legge 654/1975.

Oltre alla sanzione pecuniaria, possono essere comminate le esclusioni di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni utili alla commissione dell'illecito
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- d) Esclusione di favori, finanziamenti e contributi o ausili e loro revoca nel caso in cui siano già stati concessi.
- e) Divieto di pubblicizzare beni e servizi per un periodo non inferiore a un anno.

Se l'ente o la sua unità organizzativa sono stati stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, è disposta l'esclusione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

16.2. Aree di rischio

L'attività prevalente di KONVERTO limita il rischio di commettere reati di questo tipo, in quanto non opera in nessuna delle aree potenzialmente a rischio (ad esempio, le pubblicazioni).

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può integrare in qualsiasi momento le possibili aree di rischio dopo aver ottenuto il parere dell'organo di vigilanza, che ha il compito di stabilire i requisiti pertinenti e definire le misure appropriate.

16.3. Gruppo di riferimento

Questo capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di KONVERTO che svolgono le loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

16.4. Regole di comportamento generali

Sottolinea la necessità di condurre le attività aziendali e commerciali in conformità ai principi generali di correttezza e alle disposizioni di legge applicabili e di astenersi da qualsiasi attività illegale anche in questo ambito.

Le informazioni contenute in questo documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

17. Frode nelle competizioni sportive, gioco d'azzardo o scommesse illegali e giochi d'azzardo giocati da dispositivi vietati.

17.1 Disposizioni di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, cui si riferisce l'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

Art. 1 L. 401/ 1989 - Frode in competizioni sportive

Reato penale: chiunque offra o prometta denaro o altre utilità o vantaggi a uno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata da federazioni riconosciute, al fine di ottenere un risultato diverso da quello derivante dal corretto e leale svolgimento della competizione, o commetta altri atti fraudolenti con lo stesso scopo, nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altre utilità o accetta la promessa.

Art. 4 L. 401/ 1989 - Esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa

Casi relativi al funzionamento, all'organizzazione o alla vendita di giochi d'azzardo e scommesse in violazione di autorizzazioni o licenze ufficiali.

Art. 25 quaterdecies GvD 231/01

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie a carico della società:

- a) per i reati penali, una multa fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, un'ammenda fino a duecentosessanta quote.

2. In caso di condanna per uno dei reati di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono applicati per un periodo di almeno un anno.

17.2 Aree a rischio

L'attività prevalente di KONVERTO limita il rischio di commettere reati di questo tipo, in quanto non opera in nessuna delle aree potenzialmente a rischio (ad esempio, le pubblicazioni).

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può integrare in qualsiasi momento le possibili aree di rischio dopo aver ottenuto il parere dell'organo di vigilanza, che ha il compito di stabilire i requisiti pertinenti e definire le misure appropriate.

17.3. Destinatari

Questo capitolo si riferisce al comportamento di amministratori, dirigenti e dipendenti che svolgono le loro mansioni nelle aree classificate da KONVERTO come a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner commerciali e di chiunque agisca in nome o per conto dell'azienda.

17.4. Regole di comportamento

Si ribadisce che, anche in questo ambito, è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nelle attività commerciali e astenersi da attività illecite.

Le indicazioni contenute in questo documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, va sempre applicata la regola più restrittiva.

18. Reati fiscali

18.1 Disposizioni di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati elencati nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cui si riferisce l'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 25 quinquiesdecies GvD 231/2001 – Reati fiscali

Nell'ambito della responsabilità penale dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, sono rilevanti i seguenti reati ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 74:

- (a) il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 2, comma 1;
- (b) il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis;
- (c) il reato di falsa rappresentazione fraudolenta con qualsiasi altro mezzo di cui all'articolo 3
- (d) il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1
- (e) il reato di cui all'articolo 8, comma 2-bis, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- (f) il reato di cui all'articolo 10 di occultamento o distruzione di documenti contabili
- (g) il reato di evasione fiscale di cui all'articolo 11;

Inoltre, nell'ambito della responsabilità penale ai sensi del D.Lgs. 231/01, la commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è rilevante se commessi allo scopo di evadere l'IVA nell'ambito di attività fraudolente transfrontaliere legate al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e se ciò comporta o può comportare danni complessive pari o superiori a 10 milioni di euro. Sono rilevanti i seguenti reati:

- a) Il reato di falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo 4;
- b) il reato di omessa dichiarazione ai sensi dell'articolo 5;
- c) il reato di compensazione inammissibile ai sensi dell'articolo 10-quater;

18.2 Risikobereiche

Le aree classificate da KONVERTO come ad alto rischio in relazione al reato in questione sono le seguenti:

- Corretta tenuta della contabilità e delle relative registrazioni;
- attività finalizzate alla determinazione delle imposte;

18.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce al comportamento degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti che svolgono le loro mansioni nelle aree classificate a rischio dalla KONVERTO, nonché dei dipendenti esterni, dei partner commerciali e di chiunque agisca in nome o per conto dell'azienda.

18.4. Regole di comportamento

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto di KONVERTO devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e i regolamenti fiscali applicabili. In particolare, in quest'area si deve garantire quanto segue:

- rigorosa osservanza di tutte le leggi e i regolamenti fiscali applicabili;
- conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali sulla base dell'ottenimento di informazioni adeguate per evitare contatti con persone coinvolte in attività criminali;
- monitoraggio della professionalità e della correttezza di tutti gli agenti esterni;

Si ribadisce che anche in questo ambito è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nell'attività commerciale e astenersi da attività illecite.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, va sempre applicata la norma più restrittiva.

19. Contrabbando

19.1 Disposizioni di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di contrabbando di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, a cui fa riferimento l'articolo 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 25 - sexiesdecies D.Lgs. Nr 231/01 – Contrabbando

Reato penale: la condotta di chi importa nel territorio nazionale merci soggette a dazi doganali di confine in violazione della normativa doganale.

Nello specifico, il reato di contrabbando è descritto nel Titolo VII, Capo I del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 agli articoli da 282 a 301:

- Contrabbando nel trasporto di merci attraverso le frontiere terrestri e i territori doganali (art. 282);
- Contrabbando nel movimento di merci nei laghi di confine (art. 283);
- Contrabbando nell'ambito del trasporto di merci via mare (art. 284);
- Contrabbando nel trasporto di merci per via aerea (art. 285);
- Contrabbando in territori extradoganali (art. 286).
- Contrabbando per l'uso improprio di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
- Contrabbando in cabotaggio e in transito (Art. 289);
- Contrabbando durante l'esportazione di merci che possono beneficiare della restituzione dei dazi (art. 290);
- Contrabbando durante l'importazione o l'esportazione temporanea (Art. 291);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 - bis).
- Circostanze aggravanti per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 - ter);
- Organizzazione criminale per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 - quater);
- altri casi di contrabbando (Art. 292);
- Pena per il contrabbando con omessa o incompleta determinazione dell'oggetto del reato (Art. 294);
- Reati contro il Titolo VII, Capo II, cioè contro i reati ivi previsti, ma solo se superano i 10.000 euro di diritti di confine confiscati (Art. 302 e seguenti).

19.2 Aree di rischio

Tenendo conto della realtà dell'attività di KONVERTO, si può praticamente escludere che i reati sopra descritti possano essere commessi direttamente. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che particolari e specifiche aree di attività possano presentare rischi residui in relazione alla commissione di tali reati, motivo per cui si richiede comunque cautela.

19.3. Destinatari

Questo capitolo si riferisce al comportamento di amministratori, dirigenti e dipendenti che svolgono le loro mansioni nelle aree classificate da KONVERTO come a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner commerciali e di chiunque agisca in nome o per conto dell'azienda.

19.4. Regole di comportamento

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto di KONVERTO devono attenersi rigorosamente e senza eccezioni alle leggi vigenti in materia di importazione di merci, ai regolamenti e alle ordinanze doganali. In particolare, in questo ambito deve essere garantito quanto segue:

- Conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali basata sull'ottenimento di informazioni adeguate per evitare contatti con persone coinvolte in attività criminali.

Si sottolinea che anche in questo ambito è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nelle attività commerciali e astenersi da attività illegali.

Le indicazioni contenute in questo documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, deve essere sempre applicata la regola più restrittiva.

20. Reati in relazione ai mezzi di pagamento senza contanti e al trasferimento fraudolento di beni

20.1 Disposizioni di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui agli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter del Codice penale, cui si riferisce l'art. 25-octies.1. del D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-octies.1.1. GvD Nr. 231/2001:

1. per la commissione dei reati previsti dal Codice penale in relazione ai mezzi di pagamento diversi dal contante, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

- a) per il reato di cui all'articolo 493-ter, una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il reato di cui all'articolo 493-quater e per il reato di cui all'articolo 640-ter nell'ipotesi aggravata dal trasferimento di denaro, valore monetario o moneta virtuale, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2. salvo che si tratti di altro reato punito più severamente, in relazione alla commissione di un altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o, comunque, contro il patrimonio previsto dal Codice penale, quando si tratti di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il reato è punito con la reclusione inferiore a dieci anni, con una multa fino a 500 quote;
- b) se il reato è punito con la reclusione di almeno dieci anni, una multa da 300 a 800 quote.

3. in caso di condanna per uno dei reati di cui ai paragrafi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, per l'esclusione della società.

Si elencano di seguito i reati in relazione all'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante, elencati nell'art. 25-octies.1. del D.Lgs. n. 231/2001.

L'elencazione viene fatta con riferimento ai rispettivi articoli del C.P.:

Art. 493-ter C.P. - Uso improprio e contraffazione di mezzi di pagamento senza contanti **Reato penale:**

- Chiunque, al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, utilizzi illecitamente carte di credito o di pagamento o altri documenti analoghi che consentano il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni o la prestazione di servizi, o altri mezzi di pagamento diversi dal contante, senza esserne il titolare.

- Chiunque falsifichi o alteri i documenti o le carte di cui al comma precedente con l'intento di procurare a sé o ad altri un vantaggio, ovvero detenga, venda o acquisti tali documenti o carte di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché esegua ordini di pagamento eseguiti con essi.

Art. 493-quater C.P. – Possesso e distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati che prevedono l'uso di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Reato: Chiunque produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o comunque procuri a se stesso o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per la loro struttura tecnica o per la loro progettazione, siano principalmente destinati o particolarmente adatti alla commissione di tali reati, al fine di utilizzarli per la commissione di reati in relazione agli strumenti di pagamento senza contanti o per consentire ad altri di utilizzarli.

Art. 640-ter C.P. - Frode informatica

Reato: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o interferendo senza autorizzazione con dati, informazioni o programmi contenuti o appartenenti a un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di altri.

Art. 512-bis C.P. – Trasferimento fraudolento di fondi

Reato: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità di uso comune al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o di prevenzione del contrabbando ovvero di agevolare la commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.

20.2 Aree di rischio

Le aree identificate come ad alto rischio per i reati legati all'uso di mezzi di pagamento diversi dal contante sono:

- Pagamenti effettuati con carte di credito;
- le attività svolte da KONVERTO nell'ambito dei servizi offerti in relazione ai sistemi informatici e di telecomunicazione e alle apparecchiature informatiche dei clienti;

20.3. Destinatari

Questo capitolo si riferisce al comportamento di amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché di collaboratori esterni, partner commerciali e chiunque agisca in nome o per conto dell'azienda.

20.4. Regole di comportamento

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto di KONVERTO devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi vigenti sull'uso di mezzi di pagamento senza contanti. In particolare, in questo ambito è necessario garantire quanto segue

- Rispetto delle regole e dei processi interni di acquisto quando si effettuano gli ordini;
- il rispetto delle regole per l'utilizzo delle carte di credito;
- il rispetto dei requisiti relativi alla certificazione ISO 27001;

Si sottolinea che anche in questo ambito è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nelle attività commerciali e astenersi da attività illecite.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, deve essere sempre applicata la regola più restrittiva.

21. Crimini contro i beni culturali e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggi

21.1 Disposizioni di legge

Si elencano di seguito i reati contro il patrimonio culturale, il riciclaggio di beni culturali e la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici, previsti dall'art. 25-septidécies e dall'art. 25-duodécies del D.Lgs. 231/2001. L'elenco è fatto con riferimento ai rispettivi articoli del Codice penale:

Crimini contro i beni culturali:

Art. 518-novies C.P. – Reati in relazione alla vendita di beni culturali

Reato:

- chiunque venda o immetta sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione;
- chiunque, pur avendone l'obbligo, non comunichi il trasferimento della proprietà o del possesso di un bene culturale entro trenta giorni;
- il venditore di un bene culturale soggetto al diritto di prelazione che cede il bene culturale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di vendita.

Art. 518-ter C.P. – Appropriazione indebita di beni culturali

Reato: Chiunque si appropri di un bene culturale altrui in suo possesso con l'intento di ottenere un profitto ingiustificato per sé o per un'altra persona.

Art. 518-decies C.P. – Importazione illegale di beni culturali

Reato: Chiunque, salvo il caso di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importi beni culturali provenienti da un reato o rinvenuti nel corso di una perquisizione non autorizzata, se prevista dalla legge dello Stato in cui è avvenuto il ritrovamento, o esportati da un altro Stato in violazione della legge che tutela il patrimonio culturale di tale Stato.

Art. 518-undécies C.P. – Uscita o esportazione illegale di beni culturali

Reato: Chiunque trasporti all'estero beni culturali, oggetti di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentario o archivistico o altri oggetti soggetti a speciali disposizioni di tutela ai sensi della legislazione sui beni culturali senza un certificato di libera circolazione o una licenza di esportazione è punito con una pena detentiva da due a otto anni e una multa fino a 80.000 euro.

La sanzione di cui al paragrafo 1 si applica anche a chiunque non restituisca i beni culturali, gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentario o archivistico o altri oggetti soggetti a speciali disposizioni di tutela ai sensi delle disposizioni sui beni culturali, di rientrare nel Paese al termine del periodo per il quale è stata autorizzata l'uscita temporanea o l'esportazione, e nei confronti di chiunque fornisca informazioni false per dimostrare all'ufficio di esportazione competente, ai sensi di legge, che i beni culturali non sono soggetti all'autorizzazione a lasciare il territorio.

Art. 518-duodecies C.P. – Distruzione, dispersione, compromissione, deturpazione, imbrattamento e uso illegale dei beni culturali e paesaggistici

Reato: Chiunque distrugga, distribuisca, danneggi o renda inutilizzabili, in tutto o in parte, beni culturali o paesaggistici di sua proprietà o di altri;

Chiunque, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1, deturpa o sfigura beni culturali o paesaggistici di sua o altrui proprietà o utilizza beni culturali per uno scopo incompatibile con il loro carattere storico o artistico o ne compromette la conservazione o l'integrità.

Art. 518-quaterdecies C.P. – Contraffazione di opere d'arte

Reato: Chiunque contraffaccia, alteri o riproduca un'opera di pittura, scultura o arte grafica o un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico con l'intento di trarne profitto;

chiunque, anche senza essere coinvolto nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, importa nel territorio nazionale a tale scopo o comunque mette in circolazione come autentiche copie contraffatte, alterate o riprodotte di opere di pittura, scultura o arte grafica, di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

chiunque, essendo a conoscenza della loro falsificazione, autentica opere o oggetti contraffatti, alterati o riprodotti ai sensi delle lettere a) e b);

chiunque, con qualsiasi altra dichiarazione, perizia, pubblicazione, timbro, etichettatura o altro, riconosca o contribuisca a far riconoscere come autentiche le opere o gli oggetti contraffatti, alterati o riprodotti di cui alle lettere a) e b), sapendo che sono falsi.

Art. 518-bis C.P. – Furto di beni culturali

Reato: Chiunque si impossessi di beni culturali mobili di proprietà altrui sottraendoli al proprietario per trarne profitto per sé o per altri, o chi si impossessi di beni culturali appartenenti allo Stato se rinvenuti nel sottosuolo o sul fondo marino.

Art. 518-quater C.P. – Ricettazione di beni culturali rubati

Reato: Al di fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque acquisisca, riceva od occulti beni culturali provenienti da un reato con l'intenzione di trarne profitto per sé o per altri, o comunque favorisca l'acquisizione, la ricezione o l'occultamento di tali beni.

Art. 518-octies C.P. - Falsificazione di una scrittura privata per beni culturali

Reato:

a) chiunque stipuli una scrittura privata falsa, in tutto o in parte, o altera, distrugge, sopprime o occulta una scrittura privata autentica relativa a beni culturali mobili, in tutto o in parte, al fine di farne apparire la provenienza legittima.

b) chiunque utilizzi una scrittura privata ai sensi del paragrafo 1 senza aver partecipato alla sua conclusione o modifica.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggi

Art. 518-sexies C.P. – Riciclaggio di beni culturali

Reato: Al di fuori dei casi di concorso nel reato, si ritiene che abbia commesso il reato chi sostituisce o trasferisce un bene culturale proveniente da un reato non penale o compie altre operazioni in relazione a tale bene in modo tale da rendere difficile la determinazione della sua origine criminale.

Art. 518-terdecies C.P. – Distruzione e sciacallaggio di beni culturali e paesaggistici

Reato: Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 285, compia atti di distruzione o saccheggio di beni culturali o paesaggistici o di istituzioni e siti culturali.

21.2 Aree di rischio

Tenendo conto della realtà dell'attività di KONVERTO, si può praticamente escludere che i reati sopra descritti possano essere commessi direttamente, poiché KONVERTO non svolge alcuna attività commerciale in relazione ai beni culturali.

21.3. Destinatari

Questo capitolo si riferisce al comportamento di amministratori, dirigenti e dipendenti che svolgono le loro mansioni nelle aree classificate come a rischio da KONVERTO, nonché dei dipendenti esterni, dei partner commerciali e di chiunque agisca in nome o per conto dell'azienda.

21.4. Regole di comportamento

Si sottolinea la necessità di condurre gli affari e le attività commerciali in conformità ai principi generali di correttezza e alle disposizioni di legge applicabili e di astenersi da qualsiasi attività illegale anche in questo settore.

Si sottolinea che anche in questo settore è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nelle attività commerciali e astenersi da attività illegali.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, deve essere sempre applicata la regola più restrittiva.

Allegati

1. Testo D.Lgs. 231/2001
2. Codice etico
3. Regolamento interno dell'organo di vigilanza

passion for technology

KONVERTO